Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1917 — **Roma — Lunedì, 18 giugno** — **Numero 143**

DIREZIONE
Corso Vittorio Emanuele, 209 — Telef. 11-31

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

AMMINISTRAZIONE
Corso Vittorio Emanuele, 209 — Telef. 75-91

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 32; semestre L. 17; trimestre L. 9
» a domicilio e nel Regno: » » 36; » » 19; » » 10
Per gli Stati dell'Unione postale: » » 80; » » 41; » » 22
Per gli altri Stati si aggiungono le tasse postali.
Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali; decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Atti giudiziari. . . . . L. 0.25 } per ogni linea o spazio di linea
Altri annunzi . . . . » 0.30 }
Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta*.
Per le modalità delle richieste d'inserzioni vedansi le avvertenze in testa al foglio degli annunzi.

Un numero separato in Roma cent. 10 — nel Regno cent. 15 — arretrato in Roma cent. 20 — nel Regno cent. 30 — all'Estero cent. 35
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

SOMMARIO.

PARTE UFFICIALE

SENATO DEL REGNO

Il Senato del Regno è convocato in seduta pubblica per mercoledì 20 giugno 1917, alle ore 15.

Ordine del giorno:

Comunicazioni del Governo.

Il presidente: MANFREDI.

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Sua Maestà il Re, con decreti del 16 corr. mese, ha accettato le dimissioni dalla carica di Sotto Segretario di Stato:

per la Guerra, rassegnate dal Tenente Generale VITTORIO ALFIERI;

per l'Agricoltura, rassegnate dall'onorevole Avvocato GIUSEPPE CANEPA, Deputato al Parlamento.

Con decreti del successivo giorno 17 la Maestà Sua ha nominato Sotto Segretario di Stato:

per la Guerra, il Maggior Generale UMBERTO MONTANARI;

per le Armi e le Munizioni, il Tenente Generale VITTORIO ALFIERI;

per l'Agricoltura, l'Onorevole Prof. MARIO CERMENATI, Deputato al Parlamento.

LEGGI E DECRETI

Il numero 929 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 24 dicembre 1916, n. 1738;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quello per i trasporti marittimi e ferroviari;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nel bilancio delle ferrovie dello Stato per l'esercizio 1916-917 sono introdotte le variazioni indicate nella

tabella annessa, al presente decreto, firmata, d'ordine Nostro, dai ministri proponenti.

Art. 2.

Lo stanziamento del capitolo n. 15 « Prodotto netto dell'esercizio diretto delle ferrovie non concesse ad industrie private ecc. » dello stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1916-917 è elevato a L. 35.066.892.09.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 maggio 1917.

TOMASO DI SAVOIA.

BOSELLI — CARCANO — BONOMI.

Visto, *Il guardasigilli*: SACCHI.

TABELLA

di variazioni al bilancio delle ferrovie dello Stato per l'esercizio finanziario 1916-917

ENTRATA.

Titolo I. — *Parte ordinaria*.

Prodotti del traffico.

Cap.	Voce		Importo
n. 1.	Viaggiatori	+	75,000,000 —
» 3.	Bagagli e cani	—	4,000,000 —
» 4.	Merci a grande velocità	+	230,000,000 —
» 5.	Merci a piccola velocità accelerata	+	10,000,000 —
» 6.	Merci a piccola velocità ordinaria	+	104,800,000 —
» 7.	Prodotti delle ferrovie secondarie sicule	+	200,000 —
» 8.	Prodotti della navigazione dello stretto di Messina	+	1,000,000 —
» 9.	Prodotti della navigazione colle isole (articoli 2 e 16 della legge 5 aprile 1908, numero 111)	—	1,000,000 —

Introiti indiretti dell'esercizio.

Cap.	Voce		Importo
n. 10.	Redditi patrimoniali	+	600,000 —
» 11.	Telegrammi privati	—	40,000 —
» 12.	Noli attivi di materiale rotabile in servizio cumulativo	+	100,000 —
» 13.	Nolo di materiali diversi dell'Amministrazione ferroviaria	+	1,700,000 —
» 14.	Prodotti per servizi accessori	+	1,200,000 —
» 16.	Introiti indiretti dell'esercizio navigazione (art. 2 della legge 5 aprile 1908, numero 111)	—	1,860,000 —
» 16-*bis*.	Introiti dei servizi di navigazione libera	+	55,000,000 —
» 17.	Introiti devoluti al bilancio in conseguenza dei nuovi oneri assunti per la gestione pensioni e sussidi (legge 9 luglio 1908, n. 418, art. 3, lett. *d*) ed art. 8 prima parte)	+	8,000,000 —
» 19.	Utili di magazzino	+	13,000,000 —

Entrate eventuali.

Cap.	Voce		Importo
n. 20.	Proventi eventuali	+	6,300,000 —

Introiti per rimborsi di spesa.

Cap.	Voce		Importo
n. 27.	Ricuperi di carattere generale	+	1,100,000 —
» 29.	Ricuperi del servizio trazione	+	6,000,000 —
» 33.	Ricuperi per prestazioni dell'esercizio navigazione	+	400,000 —
n. 34.	Versamento in conto esercizio al magazzino, da parte dei servizi, di materie fuori uso od esuberanti	—	500,000 —
» 37.	Contributo di altre Amministrazioni nelle spese delle stazioni e dei tronchi di uso comune	—	400,000 —
	Totale titolo I	+	506,600,000 —

SPESA.

Titolo I. — *Parte ordinaria*.

Spese d'esercizio.

Cap.	Voce		Importo
n. 1.	Direzione generale - Personale	+	900,000 —
» 3.	Servizio approvvigionamenti - Personale	+	2,590,000 —
» 4.	Servizio approvvigionamenti - Forniture, spese ed acquisti	+	800,000 —
» 5.	Servizio movimento - Personale	+	26,300,000 —
» 6.	Servizio movimento - Forniture, spese ed acquisti	+	8,457,000 —
» 7.	Indennizzi per perdite, avarie e ritardata resa di spedizioni	+	900,000 —
» 8.	Noli passivi di materiale rotabile in servizio cumulativo	+	1,500,000 —
» 9.	Servizio commerciale - Personale	+	340,000 —
» 11.	Servizio trazione - Personale	+	11,600,000 —
» 12.	Servizio trazione - Forniture, spese ed acquisti	+	292,000,000 —
» 13.	Manutenzione locomotive	+	15,500,000 —
» 14.	Servizio veicoli - Personale	+	1,160,000 —
» 15.	Servizio veicoli - Forniture, spese ed acquisti	+	450,000 —
» 16.	Manutenzione veicoli	+	12,900,000 —
» 17.	Servizio lavori - Personale	+	9,250,000 —
» 18.	Servizio lavori - Forniture, spese ed acquisti	+	1,285,000 —
» 20.	Linee secondarie a scartamento ridotto - Personale	+	350,000 —
» 21.	Linee secondarie a scartamento ridotto - Forniture, spese ed acquisti	+	1,000,000 —
» 22.	Linee secondarie a scartamento ridotto - Manutenzione materiale rotabile	+	130,000 —
» 23.	Linee secondarie a scartamento ridotto - Manutenzione della linea	+	30,000 —
» 24.	Esercizio navigazione - Personale	—	810,000 —
» 25.	Esercizio navigazione - Forniture, spese ed acquisti	—	58,000 —
» 27.	Ancoraggi e spese portuali	—	90,000 —
» 28.	Noleggio di piroscafi	+	900,000 —
» 29.	Assegnazioni al fondo di riserva per i rischi di mare relativi ai piroscafi destinati alla navigazione libera	+	5,560,000 —
» 29-*bis*.	Spese dei servizi di navigazione libera	+	37,460,000 —
» 30.	Navigazione dello stretto di Messina - Personale	+	160,000 —
» 31.	Navigazione dello stretto di Messina - Forniture, spese ed acquisti	+	1,400,000 —
» 32.	Consiglio generale, Commissioni compartimentali del traffico e Commissioni diverse (art. 61 della legge 7 luglio 1907, n. 429)	+	100,000 —
» 35.	Contributo al fondo pensioni e sussidi	+	9,300,000 —
» 35 *bis*.	Contributo al fondo Opera di previdenza per gli orfani e famiglie del personale e buonuscita in ragione del 6 0/0 dei prodotti del traffico	+	6,240,000 —
» 37.	Assegni di esonero (art. 59 della legge 7 luglio 1907, n. 429)	—	100,000 —

Cap. n.	38. Gratificazioni al personale . . . . . +	8,468,820 —
»	39. Oblazioni e sussidi al personale . . +	860,000 —
»	43. Indennizzi . . . . —	300,000 —
»	44. Provvigioni e compensi alle Agenzie italiane ed estere . . . . —	450,000 —
»	46. Contributo nelle spese delle stazioni e tronchi di uso comune di altre Amministrazioni . . . . —	180,000 —
»	47. Compensi ad Amministrazioni ferroviarie pei servizi coi loro treni . . . . . . —	400,000 —
»	48. Spese eventuali . . . . +	11,000,000 —
»	50. Servizi speciali marittimi di Venezia e della gestione marittima di Genova Molo Vecchio . . . . —	200,000 —
»	51. Annualità per la ricostituzione in 50 anni dei capitali mutuati sul fondo pensioni e sussidi per acquisto e costruzione di case economiche per i ferrovieri (art. 5, legge 14 luglio 1907, n. 553) . . . . —	500,000 —
	Spese complementari.	
Cap. n.	54. Rinnovamento del materiale rotabile +	10,415,000 —
	Spese accessorie.	
Cap. n.	62. Reintegro al fondo di riserva per le spese impreviste delle somme prelevate a favore delle spese ordinarie (art. 24, ultimo capoverso, della legge 7 luglio 1907, numero 429) . . . . —	5,184,712 09
»	63. Noleggio di materiale rotabile per insufficienza di dotazione . . . . +	500,000 —
»	68. Trasporti gratuiti per le località colpite dal terremoto . . . . +	500,000 —
»	70. Contributo per riduzioni di tariffa dipendenti da motivi di interesse generale +	12,000,000 —
»	71. Versamento al tesoro dell'avanzo della gestione (art. 6 secondo capoverso, della legge 22 aprile 1905, n. 137) . . . . . . +	22,566,892 09
		+ 506,600,000 —

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente Generale di S. M. il Re:
Il ministro del tesoro: CARCANO.
Il ministro dei trasporti marittimi e ferroviari: BONOMI.

Il numero 933 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

In virtù delle facoltà conferite al Governo del Re dalla legge 22 maggio 1915, n. 671;

Visto l'art. 36 del Codice penale e l'art. 45 del Regio decreto 5 ottobre 1913, n. 1176;

Ritenuta l'opportunità di devolvere direttamente all'Erario dello Stato, durante la guerra attuale e per un anno dopo la conclusione della pace, gli oggetti di oro e di argento, che siano stati confiscati e quelli sequestrati, dei quali non sia stata possibile la restituzione agli aventi diritto;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per la grazia e giustizia e i culti, di concerto con quello del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Durante l'attuale guerra e per un anno dalla conclusione della pace non potrà esser disposta la vendita degli oggetti d'oro e di argento, compresi fra le cose sequestrate, indicate nell'art. 615 del Codice di procedura penale, o fra quelle delle quali sia stata ordinata la confisca secondo l'art. 36 del Codice penale e che si trovino affidati alla custodia dei cancellieri giudiziari; ma invece il giudice dovrà disporre che ne sia fatta la consegna direttamente alla R. zecca di Roma, ferma rimanendo la disposizione dell'art. 615 del Codice di procedura penale per gli oggetti che abbiano importanza scientifica, artistica o storica.

Art. 2.

Tale consegna dei suindicati oggetti d'oro e di argento confiscati dovrà essere disposta entro cinque giorni da quello in cui la sentenza di condanna sia divenuta irrevocabile e quella dei detti oggetti, compresi fra le cose sequestrate indicate nell'art. 615 del Codice di procedura penale, quando siano trascorsi sei mesi dal giorno in cui la sentenza sia divenuta irrevocabile, ed in ogni caso non prima di sei mesi dalla pubblicazione del presente decreto.

Art. 3.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione, e revoca a tutti gli effetti di legge il decreto Luogotenenziale del 3 maggio 1917, n. 776.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 maggio 1917.

TOMASO DI SAVOIA.

BOSELLI — SACCHI — CARCANO.

Visto, *Il guardasigilli*: SACCHI.

Il numero 971 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata e dei poteri straordinari conferiti al Governo del Re colla legge 22 maggio 1915, n. 671;

Visto il R. decreto 21 novembre 1915, n. 1643, allegato *B*;

Vista la legge 21 dicembre 1915, n. 1774;

Visti i Nostri decreti 23 dicembre 1915, numero 1893, e 6 agosto 1916, n. 1039, 10 agosto 1916,

n. 1031. 31 agosto 1916, n. 1090, allegato *D*, 3 settembre 1916, n. 1108, 1° ottobre 1916, n. 1345, 9 novembre 1916, n. 1525, allegato *A*, 19 novembre 1916, n. 1568, 18 gennaio 1917, n. 145, 21 gennaio 1917, n. 238, 6 maggio 1917, n. 783, 13 maggio 1917, n. 930, 24 maggio 1917, n 894, e 10 giugno 1917, n. 945;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per le finanze;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È approvato il nuovo testo unico delle disposizioni relative alla imposta ed alla sovraimposta sui redditi realizzati in conseguenza della guerra, il quale, firmato, d'ordine Nostro, dal ministro segretario di Stato per le finanze, viene allegato al presente decreto.

L'approvazione si estende espressamente alle disposizioni contenute nel detto nuovo testo unico anche in quanto importino aggiunte od innovino alle disposizioni precedenti.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 giugno 1917.

TOMASO DI SAVOIA.

BOSELLI — MEDA.

Visto, *Il guardasigilli:* SACCHI.

NUOVO TESTO UNICO

delle disposizioni relative alla imposta e alla sovrimposta sui redditi realizzati in conseguenza della guerra.

Art. 1.

I nuovi redditi, realizzati posteriormente al 1° agosto 1914 fino al 31 dicembre 1918 in conseguenza della guerra, da commercianti, industriali ed intermediari, nonchè i redditi della medesima natura che dallo stesso giorno hanno ecceduto quelli ordinari, sono accertati a parte per l'applicazione della imposta di ricchezza mobile, e, quando siano superiori a L. 2500, sono inoltre assoggettati ad una sovrimposta straordinaria di guerra nella seguente misura:

Per i nuovi o maggiori redditi realizzati dal 1° agosto 1914 al 31 dicembre 1915:

Per i commercianti e gli industriali:

del 12 0/0 sulla quota del profitto superiore all'8 0/0 e fino al 10 0/0 del capitale investito;

del 18 0/0 sulla quota del profitto superiore al 10 0/0 e fino al 15 0/0 del capitale investito;

del 24 0/0 sulla quota del profitto superiore al 15 0/0 e fino al 20 0/0 del capitale investito;

del 35 0/0 sulla quota del profitto superiore al 20 0/0 del capitale investito.

Per gli intermediari:

del 5 0/0 sulla eccedenza di oltre 1 decimo fino a 5 decimi sul reddito ordinario;

del 12 0/0 sulla eccedenza di oltre 5 decimi e fino a 10 decimi sul reddito ordinario;

del 18 0/0 sulla eccedenza di oltre 10 decimi fino a 20 decimi sul reddito ordinario;

del 24 0/0 sulla eccedenza di oltre 20 decimi fino a 30 decimi sul reddito ordinario;

del 35 0/0 sulla eccedenza di oltre 30 decimi.

Per i nuovi o maggiori redditi realizzati dal 1° gennaio 1916 al 31 dicembre 1916, dal 1° gennaio 1917 al 31 dicembre 1917, dal 1° gennaio 1918 al 31 dicembre 1918:

Per i commercianti e gli industriali:

del 20 0/0 sulla quota del profitto superiore all'8 0/0 e fino al 10 0/0 del capitale investito;

del 30 0/0 sulla quota del profitto superiore al 10 0/0 e fino al 15 0/0 del capitale investito;

del 40 0/0 sulla quota del profitto superiore al 15 0/0 e fino al 20 0/0 del capitale investito;

del 60 0/0 sulla quota del profitto superiore al 20 0/0 del capitale investito.

Per gli intermediari:

del 10 0/0 sulla eccedenza di oltre 1 decimo fino a 5 decimi sul reddito ordinario;

del 15 0/0 sulla eccedenza di oltre 5 decimi fino a 10 decimi sul reddito ordinario;

del 20 0/0 sulla eccedenza di oltre 10 decimi fino a 20 decimi sul reddito ordinario;

del 25 0/0 sulla eccedenza di oltre 20 decimi fino a 30 decimi sul reddito ordinario;

del 40 0/0 sulla eccedenza di oltre 30 decimi.

Art. 2.

Pei redditi che siano accertati per l'applicazione della imposta di ricchezza mobile in virtù dell'art. 9 del testo unico di legge 24 agosto 1877, n. 4021, le aliquote indicate nell'articolo precedente per i commercianti e per gli industriali sono rispettivamente ridotte al 10, al 15, al 20, al 30 0/0, quali furono fissate dall'articolo 1 dell'allegato *B* al R. decreto 21 novembre 1915, n. 1643.

Per le affittanze agrarie collettive di cui all'ultimo comma del predetto art. 9, l'accertamento dei redditi viene fatto in confronto di ogni singolo consociato.

Art. 3.

Agli effetti dell'art. 1 si presumono redditi realizzati in conseguenza della guerra, fino a prova contraria, quelli comunque verificatisi per aumenti di produzione o di commercio, oppure per elevamento di prezzi posteriormente al 1° agosto 1914 e fino al 31 dicembre 1918, anche dopo l'eventuale stipulazione della pace.

Le disposizioni del presente testo unico si applicano anche nei riguardi dei contribuenti, enti o privati, che in forza di leggi speciali godono della esenzione dalla imposta di ricchezza mobile sui redditi ordinari.

Art. 4.

Per reddito ordinario si intende la media di quello definitivamente accertato agli effetti della imposta di ricchezza mobile nel biennio 1913-914.

Per gli enti o privati non ancora soggetti all'imposta di ricchezza mobile o i cui redditi siano in contestazione, i redditi ordinari vengono determinati con opportuni confronti coi redditi già definitivamente accertati per la imposta stessa nel biennio anzidetto al nome di contribuenti della stessa categoria.

In ogni modo il reddito ordinario non può essere valutato ad un importo inferiore all'8 0/0 del capitale investito.

Per la determinazione dei nuovi o maggiori redditi degli intermediari si terrà conto della entità degli affari conclusi col loro intervento.

Art. 5.

Per capitale investito si intende quello risultante da atti, da libri di commercio regolarmente tenuti e da altre prove certe anteriori alla data di pubblicazione del decreto Reale 21 novembre 1915, n. 1643, allegato *B*, e che sia effettivamente impiegato nella produzione del reddito; in difetto di tali atti o prove il capitale investito si presume con opportuni confronti nella misura occorrente per la produzione del reddito.

Art. 6.

Nella determinazione del reddito agli effetti della sovrimposta di cui all'art. 1 le agenzie tengono conto come passività deducibili

delle svalutazioni ed ammortamenti eccezionali di speciali impianti fatti in contemplazione di forniture di guerra, a norma degli articoli seguenti.

Si tiene conto altresì delle provvigioni corrisposte dai commercianti ed industriali agli intermediari, purchè ne sia pienamente giustificata la sussistenza e siano contemporaneamente accertati la persona ed il domicilio degli intermediari stessi nello Stato. I commercianti e gli industriali restano obbligati solidariamente al pagamento di una quota, proporzionale alle provvigioni dedotte, della imposta e sovrimposta dovuta dagli intermediari. Contro i solidariamente responsabili si procede solo dopo escusso infruttuosamente l'obbligato diretto.

Per la determinazione dell'aliquota di sovrimposta relativa al reddito degli industriali e commercianti la percentuale del profitto sul capitale si calcola tenendo conto anche del reddito ordinario.

Art. 7.

In ciascun periodo di accertamento è considerato come spesa deducibile il soprapprezzo pagato a causa dello stato di guerra pei nuovi impianti e per le trasformazioni fatte nel periodo stesso in contemplazione di forniture militari.

Del rimanente costo dei nuovi impianti e delle trasformazioni predette, la parte eccedente il valore attribuibile agli impianti e trasformazioni a guerra finita, viene, agli effetti della imposta e della sovrimposta, ammortizzata ripartendola in misura eguale in tutti o nei restanti periodi di accertamento.

Agli effetti della disposizione di cui al capoverso precedente, il valore attribuibile agli impianti ed alle trasformazioni dopo la guerra viene presunto, in difetto di prova contraria, nella misura del 20 per cento dell'effettivo costo totale.

Le disposizioni di questo articolo sono applicabili anche a favore degli opifici e degli stabilimenti di cui al decreto 17 febbraio 1916, n. 197.

Art. 8.

Agli effetti dell'applicazione della sovrimposta nel secondo, nel terzo e nel quarto periodo di accertamento, dal reddito determinato ai sensi dei precedenti articoli, viene detratta l'imposta di ricchezza mobile che sul reddito stesso è dovuta.

Art. 9.

Nei casi di aziende le quali fossero già state tassate agli effetti dell'imposta di ricchezza mobile per gli anni 1913 e 1914, ed abbiano aumentato il proprio capitale posteriormente al 31 dicembre 1912, il reddito ordinario da attribuirsi al nuovo capitale è valutato in una percentuale pari a quella che la media dei redditi accertati pel biennio anzidetto rappresenta, in rapporto al capitale impiegato nello stesso periodo di tempo. In ogni caso il tasso percentuale non può essere inferiore all'8 per cento.

Art. 10.

I redditi di piroscafi da carico acquistati all'estero e che entrino a fare parte della marina mercantile nazionale entro il 26 agosto 1918 sono esenti dall'imposta di ricchezza mobile e dalla sovrimposta straordinaria di guerra, durante i primi tre anni di esercizio effettivo.

Ai piroscafi da carico costruiti nei cantieri nazionali con dichiarazione di costruzione posteriore al 24 maggio 1915, che siano entrati a far parte della marina mercantile nazionale, è accordata, per i primi cinque anni di esercizio effettivo, l'esenzione di imposta di cui al precedente articolo, purchè tale effettivo esercizio sia cominciato prima del 31 dicembre 1919.

L'esenzione però, tanto per il caso di piroscafi acquistati all'estero quanto per quello di piroscafi costruiti nei cantieri nazionali, non si estende ai redditi derivanti dalla loro vendita.

L'esenzione è accordata mediante decreto del ministro per i trasporti marittimi e ferroviari, d'accordo col ministro per le finanze, secondo norme da stabilirsi di concerto tra i ministri stessi.

Per fruire dei benefizi di cui al presente articolo i piroscafi debbono essere di intera proprietà di cittadini italiani o di società legalmente costituite, aventi sede nello Stato, nelle quali il presidente del Consiglio d'amministrazione, l'amministratore delegato e la maggioranza dei consiglieri di amministrazione siano cittadini italiani.

Pei velieri sia in legno che a scafo metallico acquistati all'estero o costruiti nei cantieri nazionali restano ferme le esenzioni dalla imposta e dalla sovrimposta stabilite dal decreto 6 maggio 1917 n. 783.

Art. 11.

Nella determinazione del reddito straordinario di esercizio delle navi mercantili, acquistate dopo il 1° agosto 1914, e per le quali non concorrono le condizioni di esenzione stabilite nel precedente articolo, i tre quarti del sopraprezzo pagato a causa dello stato di guerra vengono dedotti come ammortamento in misura eguale in tutti o nei rimanenti periodi di accertamento stabiliti dall'art. 1. Il prezzo residuale di acquisto viene ammesso in detrazione secondo i criteri consueti.

Art. 12.

Agli effetti dell'applicazione dell'imposta e della sovrimposta di cui all'art. 1 sono considerati come redditi straordinari imponibili, le indennità da corrispondersi dallo Stato agli armatori ed ai proprietari delle navi noleggiate o requisite in caso di perdita per causa di guerra, e gli indennizzi dovuti da Società, Compagnie, Sindacati o Consorzi di assicurazione in caso di sinistri agli armatori e proprietari di navi assicurate, per la parte dell'indennità e degli indennizzi stessi che ecceda il valore *ante bellum*, od il prezzo di acquisto o di costruzione delle navi quando tale acquisto o costruzione sia posteriore al 1° agosto 1914.

Il capitale investito da tenersi presente per la determinazione delle aliquote di sovraimposta, è rappresentato:

a) per le navi requisite o noleggiate dallo Stato, dal valore *ante bellum* risultante dalla liquidazione delle indennità;

b) per tutte le altre navi, dal valore *ante bellum*, ovvero dal prezzo di costruzione o di acquisto quando le navi siano divenute proprietà dell'assicurato dopo il 1° agosto 1914, aggiungendovi sempre il premio pagato per l'assicurazione delle navi.

Le disposizioni del presente articolo non sono applicabili alle indennità e indennizzi corrisposti, in caso di perdita o di sinistri, a proprietari ed armatori esteri di navi estere adibite al trasporto di merci e materiali occorrenti agli effetti della guerra e dell'approvvigionamento dell'esercito e della popolazione civile.

Art. 13.

Un quarto dell'ammontare di tutto l'indennizzo dovuto per la perdita della nave deve dalle Società, Compagnie, Sindacati e Consorzi di cui al precedente articolo, essere depositato alla Cassa depositi e prestiti al nome del proprietario od armatore, con annotazione di vincolo a garanzia dell'imposta e della sovrimposta dovute dal proprietario od armatore stesso ai sensi del detto articolo.

Dell'eseguito deposito gli enti suddetti daranno denuncia all'agenzia delle imposte del luogo.

Art. 14.

I redditi derivanti:

a) da vendite di navi mercantili effettuate dopo il 1° agosto 1914;

b) da indennità o indennizzi per la perdita di navi mercantili riscossi dopo il 24 febbraio 1917;

c) dall'esercizio di navi mercantili dal 1° gennaio 1916 in poi;

sono esenti dalla sovraimposta straordinaria di cui all'art. 1, a condizione che i contribuenti investano nello acquisto o nella costruzione di navi mercantili una somma quadrupla dell'ammontare della sovraimposta straordinaria di guerra che sui redditi sovraindicati sarebbe dovuta.

L'investimento deve avvenire nello acquisto di navi mercantili estere da passare alla bandiera italiana o nella costruzione di navi mercantili nei cantieri nazionali con dichiarazione di costruzione posteriore al 1° gennaio 1917. Le navi debbono entrare in effettivo esercizio sotto bandiera nazionale entro un anno dalla pubblicazione

della pace se trattasi di acquisto all'estero ed entro trenta mesi se trattasi di costruzione in Italia.

Resta fermo il disposto dell'art. 16 del decreto 18 gennaio 1917, n. 145.

Art. 15.

Per poter conseguire la esenzione di cui all'articolo precedente occorre venga versata alla Cassa depositi e prestiti, come deposito infruttifero, una somma corrispondente alla sovrimposta dovuta. Il deposito viene intestato al contribuente che acquista o fa costruire la nave con annotazione di vincolo a garanzia della sovraimposta di guerra dovuta allo Stato.

Quando la esenzione è chiesta per redditi derivanti dalla vendita o dall'esercizio di navi mercantili, il deposito deve effettuarsi al momento in cui viene in scadenza la prima rata di sovraimposta inscritta a ruolo.

Quando invece si tratta di redditi costituiti da indennizzi per perdita di navi, il deposito deve effettuarsi entro il termine di un mese dal giorno in cui viene notificata la liquidazione definitiva della sovraimposta. In questo caso si computa nel deposito la somma già versata alla Cassa depositi e prestiti dall'ente assicuratore a sensi dello articolo 13 del presente testo unico. Per la metà degli indennizzi dovuti dall'Istituto nazionale delle assicurazioni riguardo alle navi requisite o noleggiate dallo Stato, resta fermo quanto dispone l'art. 9 del decreto 15 maggio 1917, n. 874.

Per i redditi dipendenti da indennità corrisposte dallo Stato a sensi del decreto 7 gennaio 1917, n. 74, modificato con l'altro decreto 17 maggio 1917, n. 845, non occorre il deposito prescritto dal presente articolo, e si procede a sensi dell'art. 26 del presente testo unico.

Se entro i termini e con le condizioni previste dall'articolo precedente viene effettuato l'acquisto o la costruzione delle navi, il deposito di garanzia si svincola a favore del contribuente intestatario mediante decreto da emettersi dal ministro dei trasporti d'accordo con quello delle finanze; nel caso di invesimento delle indennità corrisposte dallo Stato il ministro delle finanze, sentito quello dei trasporti, dispone la restituzione della sovraimposta già introitata per ritenuta.

Qualora i detti termini e condizioni non siano osservati, la somma depositata viene introitata dallo Stato con decreto dei ministri stessi.

Art. 16.

Nei casi di accertamenti già definitivi ed iscritti a ruolo alla data di pubblicazione del presente testo unico, agli eventuali sgravi di imposta e di sovrimposta che fossero dovuti in applicazione delle disposizioni dei precedenti articoli da 10 a 14, viene provveduto mediante compensazione colla imposta e sovrimposta dovute sui redditi realizzati nel periodo immediatamente successivo, ed in mancanza od insufficienza di queste, mediante apposita liquidazione di rimborso. Qualsiasi diritto a tale rimborso della imposta e della sovrimposta rimane prescritto col 31 dicembre 1918.

Art. 17.

L'accertamento del nuovo o maggiore reddito agli effetti dell'articolo 1 è demandato alle agenzie delle imposte dirette, le quali possono valersi all'uopo di tutte le facoltà loro attribuite dall'articolo 37 della legge 24 agosto 1877, n. 4021, per la imposta di ricchezza mobile.

Ai fini degli accertamenti e delle rettifiche è data facoltà agli agenti di richiedere l'esibizione e di procedere ad ispezione dei registri tanto dei privati che delle società sotto qualsiasi forma costituite.

L'autorizzazione a valersi di tale facoltà sarà di volta in volta concessa dall'intendente di finanza della provincia su richiesta dell'agenzia.

Facoltà identiche a quelle degli agenti sono date, nei casi di contestazione, alle Commissioni amministrative di cui al susseguente art. 23, alle quali non è però esteso l'obbligo di chiedere la preventiva autorizzazione dell'intendente di finanza.

Per il rifiuto o pel ritardo ad esibire i registri oltre il termine fissato od a permetterne l'ispezione, i contribuenti, privati e società, incorreranno in una penalità fissa di L. 200, oltre ad una soprattassa pari al terzo della sovrimposta dovuta sul reddito definitivamente accertato, da applicarsi l'una e l'altra colle modalità stabilite nel susseguente art. 22.

Art. 18.

Tutti coloro, privati, società ed enti morali, i quali abbiano realizzato i redditi di cui all'art. 1 sono obbligati a presentarne dichiarazione alla agenzia delle imposte nella cui giurisdizione sono legalmente domiciliati.

Per i redditi realizzati nel 1917 le dichiarazioni devono essere presentate entro il 15 marzo 1918 e per quelli realizzati nel 1918 entro il 15 marzo 1919.

Per gli enti soggetti alla imposta di ricchezza mobile in base al bilancio la dichiarazione deve essere prodotta entro dieci giorni dalla approvazione dei singoli bilanci.

Le Società, le Compagnie, i Sindacati e i Consorzi di assicurazione debbono, in caso di perdita di navi assicurate, presentare all'agenzia delle imposte del luogo in cui hanno la loro sede, ed entro otto giorni dalla data della liquidazione dell'indennizzo, una denuncia contenente l'indicazione del nome, cognome e domicilio dell'armatore o proprietario della nave, del nome e della portata della nave, nonchè dell'ammontare del valore assicurato per la nave e del relativo premio di assicurazione.

Art. 19.

Le dichiarazioni dei contribuenti, privati, società od enti, potranno dalle agenzie essere rettificate fino al 31 dicembre dell'anno successivo a quello fissato per la presentazione delle dichiarazioni stesse, anche quando prima della scadenza di detto termine si fosse fatto luogo alla iscrizione a ruolo del reddito dichiarato.

Per le Società od enti di cui all'art. 25 della legge 24 agosto 1877, n. 4021, il cui accertamento deve essere basato su più bilanci, per anno della dichiarazione devesi intendere quello stabilito per la presentazione della denuncia relativa all'ultimo bilancio da tenersi presente per la determinazione del reddito di guerra nei singoli periodi di accertamento dei quali all'articolo 1 del presente testo unico.

Nei casi di mancata o tardiva dichiarazione, le agenzie potranno far luogo agli accertamenti ed alle rettifiche d'ufficio nel secondo anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata.

Art. 20.

Chi ometta di presentare o presenti tardivamente la dichiarazione di cui all'art. 18, incorre in una soprattassa pari alla sovrimposta dovuta sul reddito definitivamente accertato in seguito alle decisioni delle Commissioni di cui al susseguente articolo 23.

Chi dichiari un reddito inferiore di oltre un terzo a quello che rimanga come sopra definitivamente accertato, incorre in una soprattassa pari alla differenza tra la sovrimposta che sarebbe stata dovuta in base alla dichiarazione e quella definitivamente stabilita.

Quando però il reddito venga accettato col silenzio o concordato fra l'agenzia ed il contribuente, la soprattassa per omessa, tardiva od infedele dichiarazione viene condonata.

Per la mancata presentazione delle denuncie di cui agli articoli 13 e 18 ultimo capoverso, le Società, le Compagnie, i Sindacati e i Consorzi sono passibili di una penalità di L. 1000.

Art. 21.

I capi degli uffici governativi civili e militari nonchè degli uffici provinciali e comunali, ed i rappresentanti degli enti pubblici od esercenti un pubblico servizio devono fornire agli agenti delle imposte tutte le notizie di cui, agli effetti dell'applicazione del presente testo unico, fossero richiesti. È derogata qualsiasi contraria disposizione di legge.

Uguale obbligo è fatto agli intermediari privati per i contratti conclusi con il loro intervento.

I capi di ufficio, i rappresentanti e gli intermediari i quali non si

prestino a fornire agli agenti le notizie di cui al presente articolo nel termine indicato nelle singole richieste, termine che in ogni modo non può essere inferiore a 10 giorni, o forniscano notizie inesatte ed incomplete, incorrono in una penalità fissa di L. 100 per ogni trasgressione.

Ad uguale penalità soggiacciono tutti coloro i quali non si prestino all'adempimento degli altri obblighi fatti dall' art. 37 della legge 24 agosto 1877, n. 4021.

Art. 22.

L'applicazione tanto delle soprattasse quanto delle penalità di cui ai precedenti articoli sarà fatta dalla competente agenzia delle imposte mediante notificazione di apposito avviso, tostochè la imposta e la sovraimposta siano divenute definitive.

Contro l'applicazione delle soprattasse e delle penalità è ammesso soltanto ricorso, entro venti giorni dalla notificazione dell'avviso suddetto, al Ministero delle finanze.

Alla riscossione di esse si provvede con le norme fissate per la riscossione della imposta e della sovraimposta di cui al presente testo unico.

Art. 23.

Contro gli accertamenti di ufficio e le rettifiche alle prodotte dichiarazioni proposte dall'agenzia, sia per il reddito ordinario di cui al secondo comma dell'art. 4, sia per quello realizzato in conseguenza della guerra, è ammesso il ricorso alla Commissione provinciale istituita per l'esame e la risoluzione in grado di appello dei reclami relativi alla imposta di ricchezza mobile, alla quale sarà aggiunto come membro effettivo, e con diritto di voto in ogni caso, l'intendente di finanza della Provincia o chi ne fa le veci.

Contro la decisione della Commissione provinciale è ammesso in secondo grado, il ricorso per qualsiasi motivo alla Commissione centrale di cui all'art. 48 della legge 24 agosto 1877, n. 4021, per l'imposta di ricchezza mobile.

È escluso qualsiasi ulteriore gravame anche giudiziario.

Le Commissioni provinciali e centrale possono valersi di tutte le facoltà di cui agli articoli 37 e 43 della legge 24 agosto 1877, n. 4021, sull'imposta di ricchezza mobile.

Art. 24.

Le Commissioni devono possibilmente procedere all'esame ed alla risoluzione dei ricorsi per gruppi e specie di contribuenti giusta la tabella di classificazione dei redditi di ricchezza mobile delle categorie *B)* e *C)* approvata con decreto Ministeriale 5 settembre 1877; e quando si tratti di ricorsi per l'esame dei quali sono richieste speciali cognizioni, possono richiedere l'intervento di funzionari civili o militari o di altre persone pratiche nella materia, i quali avranno soltanto voto consultivo.

Gli agenti delle imposte per gli accertamenti da essi rispettivamente promossi ed in loro vece l'ispettore delle imposte della Provincia, possono intervenire, con voto consultivo, alle sedute della Commissione provinciale. Gli agenti titolari degli uffici esterni possono essere rappresentati anche dall'agente superiore del capoluogo della Provincia.

Art. 25.

La imposta e la sovraimposta accertate in dipendenza del presente testo unico vengono di regola iscritte nei ruoli da pubblicarsi nelle stesse epoche fissate per la pubblicazione dei ruoli delle imposte dirette. Possono però, occorrendo, compilarsi in ogni tempo ruoli straordinari: in questo caso la pubblicazione è fatta mediante notifica ad ogni inscritto nei ruoli stessi di apposito avviso, il quale tiene luogo anche della cartella che deve notificarsi dagli esattori delle imposte ai sensi dell'art. 25 del testo unico di legge sulla riscossione delle imposte dirette, approvato con R. decreto 29 giugno 1902, n. 281; detto avviso dovrà notificarsi almeno venti giorni prima della scadenza della prima rata da pagarsi.

La imposta e la sovraimposta sui redditi di guerra vengono riscosse in sei rate bimestrali, qualunque sia la data dalla loro iscrizione a ruolo, e sono iscritte in un unico ruolo anche se la scadenza delle rate cada in due diversi anni solari. Il ministro delle finanze, quando speciali circostanze lo richiedano, può disporre che le somme dovute siano ripartite in meno di sei rate. Per la riscossione gli esattori hanno facoltà di agire sugli immobili del debitore anche prima della esecuzione sui beni mobili. Gli atti esecutivi devono in ogni caso essere iniziati al più tardi entro trenta giorni dalla scadenza dell'ultimo giorno della rata non pagata.

Art. 26.

Per le navi requisite o noleggiate dallo Stato, indipendentemente dalla imposta e sovrimposta dovute in rapporto all'assicurazione libera, l'imposta e la sovrimposta dovute sulla indennità corrisposta dallo Stato vengono percette mediante ritenuta diretta colle norme stabilite per la applicazione della imposta di ricchezza mobile di cui agli articoli 11 della legge 24 agosto 1877, n. 4021, e 3 della legge 22 luglio 1894, n. 339.

Contro l'applicazione della ritenuta suddetta è ammesso, nei sei mesi dalla data del pagamento dell'indennizzo, il ricorso al Ministero delle finanze; e contro la decisione ministeriale potranno i contribuenti ricorrere, entro venti giorni dalla notificazione della decisione stessa, alla Commissione centrale, istituita, per la risoluzione dei ricorsi relativi all'imposta di ricchezza mobile, dall'art. 48 della legge 24 agosto 1877, n. 4021.

È escluso qualsiasi ulteriore gravame anche giudiziario.

Art. 27.

I cessionari (privati, Società od altri enti) di una azienda commerciale od industriale sono solidalmente responsabili dell'imposta e della sovrimposta gravanti i redditi dei precedenti esercenti la azienda ceduta, anche quando la cessione dell'azienda stessa sia anteriore alla iscrizione a ruolo dei redditi di cui trattasi.

Agli effetti del presente articolo si ritiene cessionario chi in qualunque luogo continua l'azienda già esercitata dal cedente.

L'esercizio negli stessi locali dell'industria o del commercio già esercitati da altri, costituisce presunzione della cessione agli effetti del presente articolo.

Art. 28.

Gli amministratori delle società anonime ed in accomandita per azioni in carica all'atto della messa in liqidazione della società di cui fanno parte; quelli che lo siano stati nei dodici mesi precedenti la liquidazione stessa, ed i liquidatori sono in proprio solidalmente responsabili della imposta e della sovrimposta nonchè delle penalità e soprattasse dovute in forza del presente testo unico, qualunque sia l'epoca dello accertamento e della iscrizione a ruolo dei redditi relativi.

Sono pure solidalmente responsabili delle imposte e sovrimposte sulle riserve speciali di cui all'art. 3 del decreto 7 febbraio 1916, n. 123.

Le Società, Compagnie, Sindacati e Consorzi di assicurazione che non effettuino il deposito prescritto dall'art. 13 del presente testo unico, divengono solidalmente responsabili della imposta e della sovrimposta dovuta dall'armatore o dal proprietario della nave.

Art. 29.

L'intendente di finanza, qualora ritenga che la riscossione della imposta e della sovrimposta, delle soprattasse e penalità di cui al presente testo unico non sia sufficientemente garantita dalla cauzione dell'esattore, può disporre che le somme dovute per detti titoli da determinati contribuenti vengano pagate direttamente al ricevitore provinciale ai sensi dell'art. 82 del testo unico delle leggi sulla riscossione delle imposte dirette, approvato con R. decreto 29 giugno 1902, n. 281.

Art. 30.

L'intendente notifica agli interessati il provvedimento di cui al precedente articolo con le modalità stabilite per la notificazione degli accertamenti dei redditi di ricchezza mobile, diffidandoli che non saranno ritenuti validi i pagamenti da essi o per loro conto fatti agli esattori dopo tale notificazione.

Del provvedimento stesso l'intendente dà notizia all'esattore accordandogli una tolleranza sui versamenti uguale all'ammontare

delle quote d'imposta da pagarsi dai contribuenti direttamente ai ricevitori provinciali.

Gli esattori che non abbiano avuto dai contribuenti, nei termini di cui al citato art. 82 della legge di riscossione, la quietanza dell'imposta pagata al ricevitore provinciale, sono tenuti a compiere senz'altro gli atti esecutivi contro i debitori morosi, in mancanza di che l'intendente deve revocare la tolleranza.

Art. 31.

Per quanto non sia diversamente disposto dal presente testo unico si applicano per l'accertamento e la riscossione della sovrimposta di cui all'art. 1 le disposizioni vigenti per la imposta di ricchezza mobile.

Art. 32.

Al ministro delle finanze è data facoltà di emanare in qualunque tempo le ulteriori disposizioni che possono occorrere per l'applicazione del presente testo unico.

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente Generale di S. M. il Re:
Il ministro segretario di Stato per le finanze: MEDA.

Il numero 966 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Vista la legge 24 dicembre 1916, n. 1738;
Udito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quello per l'agricoltura;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Nello stato di previsione della spesa del Ministero d'agricoltura per l'esercizio finanziario 1916-917 sono introdotte le variazioni in conto competenza ed in conto residui di cui alla tabella allegata al presente decreto, firmata, d'ordine Nostro, dai ministri proponenti.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 maggio 1917.

TOMASO DI SAVOIA.

BOSELLI — CARCANO — RAINERI.

Visto, *Il guardasigilli*: SACCHI.

TABELLA di maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura per l'esercizio finanziario 1916-917.

Aumenti in conto competenza.

Cap. n.	7. Compensi per lavori o servizi straordinari di qualsiasi natura al personale di ruolo e fuori ruolo, eccetera	10,000 —
»	14. Manutenzione, riparazioni ed adattamento di locali dell'Amministrazione centrale	10,000 —
»	24. Spese di posta per la corrispondenza dell'Amministrazione centrale	5,000 —
»	123-SEXIES (modificata la denominazione). Spese per l'applicazione dei decreti Luogotenenziali 19 ottobre 1916, n. 1363, e 14 dicembre 1916, n. 1731, riguardanti l'aumento della coltivazione dei cereali e delle civaie e l'intensificazione delle semine invernali e primaverili del frumento nel 1917 - Contributi per facilitare l'acquisto di macchine agrarie per la raccolta dei prodotti	150,000 —
	Totale degli aumenti	175,000 —

Diminuzioni in conto competenza.

Cap. n.	2. Indennità di residenza in Roma al personale di ruolo eccetera	4,600 —
»	33. Stipendi agli ispettori dei vari servizi dell'agricoltura	6,000 —
»	56. Stipendi ed assegni al personale dirigente, insegnante ed assistente delle scuole superiori di agricoltura	3,000 —
»	74. Stipendi al personale del bonificamento agrario e della colonizzazione	4,000 —
»	79. Stipendi ed assegni ai professori ambulanti di zootecnia e di caseificio	2,400 —
»	120. Stipendi al personale delle cattedre ambulanti di agricoltura della Sardegna, della Basilicata e della Calabria ecc.	5,000 —
	Totale delle diminuzioni in conto competenze	25,000 —

Diminuzioni in conto residui.

Cap. n.	138. Somme dovute alla Cassa depositi e prestiti in conto dei mutui concessi ai Consorzi antifillosserici ecc.	150,000 —

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente Generale di S. M. il Re:
Il ministro del tesoro: CARCANO.
Il ministro di agricoltura: RAINERI.

IL COMITATO PER I COMBUSTIBILI NAZIONALI

Visti i decreti Luogotenenziali 7 gennaio, 22 febbraio e 26 aprile 1917, nn. 35, 261 e 696;

Ritenuta la necessità di provvedere alla intensificazione della produzione e alla distribuzione della legna da ardere e del carbone vegetale;

Decreta:

Art. 1.

È ordinato il censimento della legna da ardere e del carbone vegetale esistenti in ciascuna Provincia.

Il censimento deve essere compiuto entro il 30 corrente. Fino a quando il censimento non sia compiuto, è vietata l'esportazione di legna da ardere e di carbone vegetale da Provincia a Provincia, salvo i casi debitamente autorizzati dal Comitato. Possono tuttavia avere corso, sino al 25 corrente, le spedizioni per le quali i carri o le navi sieno sotto carico, nè sia stato fatto particolare impedimento.

Art. 2.

Chiunque produce o detiene a scopo di commercio legna da ardere o carbone vegetale deve entro il 30 corrente denunciare le quantità prodotte o detenute specificando le qualità, i prezzi ed i contratti di vendita fatti.

Chiunque produce o detiene legna da ardere o carbone vegetale per i propri usi deve denunciare le quantità prodotte o detenute superiori rispettivamente a 50 ed a 25 quintali. Per i carri e le navi sotto carico, nel caso di cui al precedente articolo, le denuncie debbono essere fatte sia dallo speditore e sia dal destinatario.

Art. 3.

I termini per i tagli e per la produzione dei carboni sono aboliti salvo l'osservanza delle particolari disposizioni che nelle singole Provincie possano essere stabilite per la conservazione dei boschi e degli alberi atti a dare in prevalenza legname da costruzione.

Art. 4.

I proprietari o possessori di boschi debbono nel suindicato termine denunciare i tagli disposti od in via di esecuzione in econo-

mia od a mezzo di assuntore per la produzione di legna da ardere o di carbone, sola od accompagnata da altre utilizzazioni, specificando i contratti fatti e le relative quantità, nonchè i tagli ancora possibili indipendentemente dall'osservanza dei termini stabiliti, e le quantità approssimative che si potrebbero ancora produrre.

Art. 5.

La denuncia è fatta in iscritto al sindaco del Comune nel cui territorio è situato il bosco donde avviene la produzione o si detiene la legna ed il carbone prodotto, o si trovano la stazione od il porto in cui ha luogo il carico o deve aver luogo lo scarico dei carri e delle navi nel caso di cui all'art. 1, o sono situati i boschi nei quali possono ancora effettuarsi i tagli.

Art. 6.

Nei termini stessi debbono essere rilasciate e trasmesse al prefetto le dichiarazioni scritte delle quantità di legna da ardere e di carbone vegetale occorrenti a tutto aprile 1918:

a) dai sindaci per gli usi domestici, per le scuole e per gli edifici pubblici;

b) dagli esercenti di servizi pubblici, escluse le ferrovie e tramvie;

c) dal Comitato di mobilitazione industriale per gli stabilimenti ausiliari;

d) dalla Camera di commercio per le industrie non dichiarate ausiliarie;

e) dai Comizi o dal Consorzio agrario per le aziende agricole;

f) dalle Congregazioni di carità per gli istituti di beneficenza.

I sindaci debbono anche dichiarare se sieno disposti a provvedere direttamente alla fornitura ed alla distribuzione della legna da ardere e del carbone veget le occorrenti nel proprio territorio per gli usi di cui alle lettere *a), d), e), f).*

Art. 7.

Dalla Direzione generale dei servizi logistici ed amministrativi, dalla Direzione generale delle ferrovie di Stato, dalle Amministrazioni di ferrovie e tramvie concesse alla industria privata, dai Regi arsenali e cantieri e da ogni altra Amministrazione od ente che non sia indicata nell'articolo precedente, la dichiarazione della quantità di legna necessaria pei rispettivi usi è fatta nel termine stesso direttamente al Comitato.

Art. 8.

Il prefetto, nei cinque giorni successivi, rimette al Comitato:

a) le denuncie di cui all'art. 5 insieme con tre tabelle riassuntive l'una per la legna da ardere, l'altra per il carbone e la terza per i tagli ancora effettuabili;

b) le dichiarazioni di cui all'art. 6 insieme ad una tabella riassuntiva e con le proprie osservazioni in merito alle quantità richieste;

c) l'indicazione delle ditte locali che sarebbero disposte ad assumere il taglio e trasporto della legna o la produzione del carbone;

d) una relazione sulla possibilità che sindaci od enti municipali o provinciali o regionali già organizzati, sieno o no legalmente riconosciuti, provvedano alla fornitura ed alla distribuzione della legna e del carbone vegetale per gli usi di cui alle lettere *a), d), e), f)* dell'articolo precedente.

Nei casi in cui la produzione esistente risulti inferiore alla quantità necessaria il prefetto deve unire le proposte che ritenga opportune per provvedere alle deficienze.

Art. 9.

Entro il corrente mese i Comuni per i boschi di demanio o di patrimonio comunale ed i proprietari o possessori dei boschi privati debbono presentare al prefetto concrete proposte per il taglio della legna da ardere, e possibilmente per la produzione del carbone, da eseguirsi anche in economia, od a trattativa privata, con dispensa da ogni forma di legge, e col solo obbligo di osservare le norme che saranno stabilite per la conservazione dei boschi e degli alberi da legname da costruzione.

In mancanza di tali proposte o se le proposte fatte non sieno ritenute adeguate, il Comitato provvede di ufficio per i boschi appartenenti ai Comuni, e in via di requisizione per quelli dei privati, sia direttamente, sia assegnandoli a chi presenterà le necessarie garanzie per la voluta produzione.

Art. 10.

Le domande di direzione tecnica, di mezzi d'opera, di occupazioni di aree, di requisizioni, d'impiego dei prigionieri ed in genere per quanto occorra od abbia attinenza alla produzione e distribuzione della legna da ardere e del carbone vegetale debbono essere rivolte al Comitato al quale esclusivamente, a norma dell'art. 5 del decreto Luogotenenziale 26 aprile u. s., n. 696, spetta ogni attribuzione al riguardo.

Art. 11.

Alle requisizioni di legna da ardere e di carbone vegetale eventualmente occorrenti per qualsiasi uso o destinazione ed anche per assicurare la fornitura ai sindaci, enti municipali, provinciali o regionali, provvede il Comitato a mezzo delle autorità militari o di propri delegati.

Art. 12.

I prezzi di requisizione, e quelli di vendita nei casi in cui, dalle vigenti norme, ne sia riservata la determinazione all'autorità, debbono essere fissate tenendo conto delle particolari condizioni dei luoghi, ed in modo da assicurare sempre un equo beneficio.

Art. 13

Con altro decreto saranno dettate le norme per l'assegnazione della quantità di combustile nazionale a ciascuna Provincia e per la relativa distribuzione.

Art 14.

Chiunque ometta di fare le denuncie nei termini stabiliti o faccia denuncie non corrispondenti a verità, od incomplete, o comunque contravvenga alle disposizioni del presente decreto o del Comitato nei riguardi dell'intensificazione della produzione e della distribuzione di legna da ardere e di carbone vegetale, è punito a norma di legge.

Art. 15.

I prefetti del Regno sono incaricati della esecuzione del presente decreto da inserirsi per ogni effetto di notifica e di pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Roma, 14 giugno 1917.

I sottosegretari di Stato: DALLOLIO — CANEPA — DE VITO.

AVVISO.

Si avvisano gli aventi causa degli antichi concessionari delle revocate miniere di antracite dette Monfleis, in comune di Demonte e Montecerello, in comune di Acceglio (provincia di Cuneo) e chiunque possa avervi interesse che nei giorni 25 corrente, ore 11 antimeridiane, e 29 successivo, stessa ora, il Comitato, a mezzo di funzionari da esso incaricati, procederà, mediante sopraluogo alle miniere predette, alla constatazione della consistenza di fatto delle pertinenze rispettivamente delle dette miniere, ed alle necessarie operazioni a norma dei decreti in data 24 maggio u. s. coi quali le stesse vennero concesse dal Comitato ai signori cav. Celestino Biglia di Torino e ing. Burgo Luigi di Verzuolo.

Il sottosegretario di Stato: R. DEVITO.

CORTE DEI CONTI

Pensioni privilegiate di guerra liquidate dalla sezione IV della Corte dei conti.

Adunanza del 13 gennaio 1917:

Genitori.

Grandi Emilio di Pietro, L. 840 — Cersotti Giovanni di Pietro, L. 630 — Fiorini Eduardo di Giovanni, L. 630 — Erasmi Giuseppe di Samuele, L. 630 — Stagni Giuseppe di Vincenzo, L. 840 — Trippetta Crispolto di Candido, L. 630 — Grassa Calogero di Calogero, L. 840 — Quagli Annunziata di Bianchi, L. 840 — Pitotti Domenica di Modesti, L. 630 — Carbone Vincenzo di Bruno,

L. 630 — Papalia Carmelo di Pasquale, L. 630 — Sartori Andrea di Achille, L. 630 — Bussei Dirce di Reale, L. 1500.

Rossi Francesco di Luigi, 630 — Gaggiano Luigi di Antonio, L. 630 — Basetti Maria di Ravanelli, L. 630 — Fiorello Antonino di Mario, L. 630 — Stravato Alessandra di D'Arcangelo, L. 630 — Colurciello Angelo di Sebastiano, L. 630 — Fontanone Anna di Morello, L. 630 — Ragazzoni Alessandro di Angelo, L. 630 — Sola Giuseppe di Arnaldo, L. 630 — Seghi Ferdinando di Narciso, L. 840 — Da Ros Maria di Masut, L. 630 — Facchinetti Michele di Felice, L. 630 — Battaglia Elisabetta di Tommasetto, L. 630 — Serena Fortunato di Remigio, L. 630 — Mancini Rosa di Gentili, L. 630 — Biondi Clotilde di Sintoni, L. 630 — Berti Antonio di Brandino, L. 630 — Civello Nunziata di Brafa, L. 630 — De Cerri Orsola di Bordoni, L. 630 — Garau Sisinnio di Enrico, L. 630.

Vercellino G. B. di Stefano, L. 630 — Valentini Patrizio di Giuffrida, L. 630 — Zacchei Francesco di Enrico, L. 630 — Todini Giuliano di Domenico, L. 630 — Aniello Nunzia di Cassano, L 630 — Castellari Marianna di Gaudenzi, L. 840 — Parimbelli Giuseppa di Zanoli, L. 630 — Tavelli Teresa di Beltrami, L. 630 — Mecozzi Chiara di Salvatori, L. 630 — Cremonesi Marta di Cavana, L. 630 — Galati Francesco di Salvatore, L. 630 — Guermanli Ermete di Salvatore, L. 630 — Ranalli Nunzio di Raffaele, L. 630 — Baietto Domenico di Besso, L. 630 — Forlani Agostino di Giuseppe, L. 630 — Grasso Maria di Giglio, L. 1120 — Martini Antonio di Giuseppe, L. 840 — Fiazza Giuseppe di Francesco, L. 840 — Polimeni Antonio di Bruno, L. 630 — Tavazzi Carlo di Giuseppe, L. 630.

Fratelli.

Bolelli Ermelinda e Clara di Riccardo, L. 630.

Adunanza del 27 gennaio 1917:

Menicucci Daniele, L. 1008 — Savo Giuseppe, L. 1008 — Simoncelli Germano, L. 1008 — Piscaglia Alfredo, L. 1008 — Delsedime Michele, L. 612 — Rubini Giacomo, sottotenente, L. 1941 — Agostini Alessandro, sergente, L. 1792 — Colaprete Francesco, lire 1260 — Picchi Domenico, L. 1260 — Apuzzo Marcellino, L. 1008 — Eller Ermanno, caporale, L. 720 — Busca Maurizio, L. 612 — D'Intino Domenico, L. 1008 — Maio Carmine, L. 612 — Boglio Francesco, L. 1008 — Vittone Maurizio, caporale, L. 720 — Onesti Pietro, L. 612 — Spoldi Domenico, L. 1008 — Borgo Severino, caporale, L. 720 — Nicolini Giuseppe, L. 1008 — Ariassi Giuseppe, L. 1008 — Perin Giovanni, L. 1008 — Scotto Di Perta Nicola, L. 612 — Licalzi Giovanni, L. 1008 — Dagianti Vittorio, L. 1008 — Carletti Luigi, L. 1008 — Voglino Francesco, L. 612 — Biciuffi Giuseppe, L. 612 — De Marco Germano, L. 612 — Cartia Carmelo, L. 1344.

Bovini Attilio, L. 630 — Quici Michele, L. 630 — Raschi Valeriano, L. 630 — Zucchi Giuseppe, L. 630 — Drago Giuseppe, L. 630 — Pergamo Francesco, L. 630 — Borelli Felice, L. 630 — Fusi Edoardo, L. 1008 — Vigliotti Giacomo, L. 612 — Montali Riccardo, caporale, L. 720 — Rizzi Mosè, L. 1008 — Triglione Giacomo, caporal maggiore, L. 1344 — Di Lorenzo Ambrogio, caporale, L. 720 — Canella Gaetano, L. 612 — Brevo Luigi, L. 612 — Secondo Annibale, L. 612 — Villa Giovanni, L. 1008 — Bertoni Albano, L. 612 — De Lucia Domenico, L. 612 — Lucarelli Mariano, L. 1260 — Vecchio Angelo, L. 612 — Batistoni Icilio, L. 612 — Perotto Andrea, L. 612 — Delnevo Antonio, L. 612 — Antiga Ippolito, L. 1008 — Lieto Carmine, L. 1008 — Bonetti Giovanni, L. 1008 — Donato Alfonso, L. 1008 — Bruno Giovanni, L. 1008 — Brembati Giuseppe, L. 612 — Robbiano Nicola, L. 612 — Vasselli Vincenzo, L. 612 — Bertoldi Cesare, L. 612 — Bergagna Giuseppe, L. 1008 — Gallo Nicola, L. 612 — Bianchi Carlo, L. 612 — Veneziani Mario, L. 612 — Pisano Ernesto, L. 612 — Bartalotti Priamo, L. 612 — Paparella Vito, L. 1008 — Zangrando Giacomo, L. 612 — Zavarise Antonio, sergente maggiore, L. 912 — Chiesa Antonio, L. 612 — Satin Pietro, L. 612.

Balzano Francesco, L. 612 — Canzi Antonio, L. 612 — Leoni Lino, L. 1008 — Zoppi Armido, L. 612 — Candoni Luigi, caporale, L. 1344 — Tredici Francesco, L. 612 — Pastorino G. B., L. 1260 — Carnio Remigio, L. 1008 — Piconi Severino, L. 612 — Volfrè Carlo, L. 612 — Pretin Modesto, L. 1008 — Pioppi Tito, L. 612 — Santilli Giulio, L. 612 — Caruso Domenico, L. 612 — Bitti Caterina R., L. 1008 — Recagni Luigi, L. 1008 — Verrillo Salvatore, L. 1008 — Bombardi Renato, L. 1008 — Cirincione Arcangelo, L. 612 — Calzaniga Domenico, L. 612 — Bellorini Battista, caporale, L. 720 — Rotunno Francesco, L. 612 — Cassola Pietro, L. 1008 — Fusco Antonio, L. 612 — Valenza Giacomo, caporale, L. 1680 — Agni Arsenio, L. 612 — Ruffino Lorenzo, L. 612 — Barattin Giuseppe, L. 612 — Ballestri Gioacchino, L. 612 — Russo Michele, L. 612 — Bastasin Giuseppe, L. 1008 — Bordone Vincenzo, L. 612 — Caruso Antonio, L. 1008 — Ianni Salvatore, L. 1260 — Bertoni Natale, L. 612 — Martellini Settimio, L. 612 — Danese Mariano, L. 612 — Boffelli Luigi, L. 612 — Petraglia Ciro, L. 1008 — Longo Angelo, L. 1008 — Di Lorenzo Carmine, L. 1008.

Traversari Augusto, L. 612 — Zambon Primo, L. 612 — Allegrini Augusto, L. 1008 — Funaro Giovanni, L. 612 — Salviani Bartolomeo, L. 1008 — Melani Antonio, L. 1008 — Roselli Giacomo, L. 1008 — Pasquale Primo, L. 612 — Mazzone Giacomo, L. 1008 — De Rosa Raffaele, L. 1008 — Dòveil Bartolomeo, caporale, L. 3144 — Di Gruttola Saverio, L. 612 — Rapicetta Giuseppe, L. 612 — Panetta Vincenzo, L. 1008 — Bardeschi Paolo, L. 612 — Minuzzo Luigi, L. 612 — Veccia Modesto, L. 612 — Mazzacani Carlo, L. 1260 — Ventura Placido, L. 612 — Sartori Umberto, L. 612.

Mazzoni Giuseppe, L. 612 — Gaggioli Angelo, caporal maggiore, L. 720 — Cortassa Giovanni, L. 612 — Mari Carlo, L. 612 — Calì Giuseppe, L. 612 — Mazzucato Antonio, L. 612 — Cerioni Aurelio, L. 612 — Mantovani Giovanni, L. 1008 — Russo Giovanni, L. 1008 — Ghilardi Bonafede, L. 612 — Molteni Pasquale, caporal maggiore, L. 720 — Anzovino Giuseppe, L. 1008 — Di Giglio Benedetto, L. 612 — Seregni Primo, caporale, L. 720 — Papa Nunzio, L. 612 — Alfano Luigi, L. 1008 — Disma Alferio, L. 1008 — Di Rico Nicolò, L. 1260 — Polo Pio, sergente, L. 1792 — Zucca Antonio, L. 612 — Salami Giuseppe, sergente, L. 912.

Barbieri Paolo, L. 612 — Bena Giovanni, L. 612 — Lato Vincenzo, L. 612 — Murgia Antonio, sergente, L. 1792 — Astori Giuseppe, L. 612 — Capellupo Filippo, L. 1008 — Mattarel Luigi, caporale, L. 720 — Arizzoli Alessandro, L. 612 — Pertoso Giuseppe, L. 612 — Nora Giosuè, L. 1260 — Turcato Luigi, L. 612 — Tonin Ireneo, caporal maggiore, L. 1344 — Maradei Biasantonio, L. 612 — Di Benedetti Raffaele, L. 1008 — Tallier Luigi, L. 612 Schiavon Giovanni, L. 1260 — Iandolo Pietro, L. 612 — Sarri Giovanni, L. 612 — Verducci Enrico, L. 612 — Venaruzzo Pietro, L. 612 — Buteli Angelo, L. 612 — Conti Giuseppe, L. 612 — Baldi Enrico, L. 1008 — Colasanto Antonio, L. 1008 — Caprara Raffaele, L. 1008 — Di Vito Antonio, caporale, L. 1344 — Tafuri Giuseppe, L. 1008 — Blanzan Guerino, L. 1008 — Simionato Giovanni, L. 1260 — Spiga Giuseppe, caporal maggiore, L. 720 — Savino Giovanni, L. 612 — Andolfi Annibale, L. 612 — Botto Giacomo, L. 1008 — Gallardi Giorgio, L. 612 — Andreola Giuseppe, L. 1008 — Torrice Antonio, L. 1008 — La Posta Angelo, L. 1008 — Cozzi Fabio, L. 612 — Giulianelli Antonio, L. 612 — Rossini Attilio, L. 1260 — Volante Salvatore, L. 612.

Polo Carolina di Fontana, L. 1120 — Mangiantini Eugenia di Capaccioli, L. 630 — Paglia Orsolina di Paganini, L. 680 — Seccarecci Amedea di Francardi, L. 630 — Pasian Giulitta di Drigo, L. 840 — Monza Giuseppa di Vanzulli, L. 630 — Formisano Vincenza di Oliviero, L. 630 — Volpi Rosina di Belpoliti, L. 630 — Cucco Maria di Casa, L. 680 — Tombetti Carolina di Bina, L. 680 — Bossi Maria di Dorini, L. 630 — Asinelli Giulia di Boccola, L. 840 — Cardani Maria di Sartirana, L. 630.

(Continua).

REGNO D'ITALIA

MINISTERO DELL'INTERNO

Direzione generale della sanità pubblica

Bollettino sanitario settimanale del bestiame n. 20, dal 14 al 20 maggio 1917.

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti		Numero delle stalle o pascoli infetti	
		rimasti dalle settimane precedenti	nuovi denunziati	rimasti dalle settimane precedenti	nuovi denunziati
	Carbonchio ematico.				
Brescia	Breno	—	1	—	1
»	Brescia	—	1	—	2
Catanzaro	Cotrone	—	1	—	3
Cuneo	Alba	—	1	—	1
»	Cuneo	—	1	—	1
Forlì	Cesena	—	1	—	1
Lucca	Lucca	—	1	—	1
Milano	Monza	—	1	—	1
Salerno	Salerno	—	1	—	1
Sassari	Nuoro	1	3	2	4
»	Ozieri	1	—	3	—
		2	12	5	16
	Carbonchio sintomatico.				
Alessandria	Asti	—	1	—	1
Bari delle Puglie	Altamura	1	—	1	—
Genova	Genova	2	—	2	—
»	Spezia	—	1	—	1
Grosseto	Grosseto	2	—	4	—
Lucca	Lucca	—	1	—	1
Modena	Mirandola	—	1	—	1
Pavia	Voghera	—	1	—	1
Potenza	Matera	1	—	1	—
Sassari	Nuoro	—	1	—	1
		6	6	8	6
	Afta epizootica.				
Alessandria	Alessandria	—	1	—	1
»	Asti	2	1	2	1
»	Casale Monferrato	1	1	1	1
Aquila degli Abr.	Aquila	1	—	15	—
»	Cittaducale	1	—	1	—
Avellino	Avellino	—	1	—	2
Belluno	Feltre	1	—	1	—
Bergamo	Bergamo	1	—	1	—
»	Treviglio	1	—	1	—
Bologna	Bologna	21	—	46	2
»	Imola	1	1	2	1
Brescia	Brescia	3	2	4	2
»	Chiari	1	1	2	1
»	Salò	1	1	1	1
Caserta	Gaeta	2	—	19	4

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti		Numero delle stalle o pascoli infetti	
		rimasti dalle settimane precedenti	nuovi denunziati	rimasti dalle settimane precedenti	nuovi denunziati
	Segue: Afta epizootica.				
Caserta	Sora	2	—	5	—
Como	Como	2	—	3	—
»	Lecco	1	—	3	—
»	Varese	1	—	1	—
Cremona	Crema	2	1	2	1
»	Cremona	4	1	6	2
Cuneo	Alba	—	1	—	1
»	Cuneo	1	1	1	1
»	Mondovì	2	—	2	—
»	Saluzzo	2	—	2	—
Firenze	Firenze	1	—	1	—
»	Pistoia	1	—	1	—
»	San Miniato	—	1	—	1
Foggia	San Severo	1	—	2	—
Forlì	Forlì	1	—	1	—
Genova	Genova	1	—	1	—
»	Spezia	4	1	12	6
Lecce	Taranto	1	1	1	1
Macerata	Camerino	—	1	—	2
Mantova	Mantova	13	1	21	1
Massa Carrara	Massa	2	—	3	—
Milano	Abbiategrasso	2	—	2	—
»	Lodi	5	8	9	8
»	Milano	2	—	2	1
»	Monza	—	1	—	2
Modena	Modena	5	—	8	6
»	Pavullo nel Frign.	—	1	—	1
Novara	Vercelli	1	—	1	—
Padova	Padova	9	4	11	9
Parma	Borgo San Donnino	1	1	1	1
»	Parma	1	—	1	—
Pavia	Pavia	4	2	4	3
»	Voghera	8	—	8	—
Perugia	Foligno	1	—	4	—
»	Spoleto	1	—	1	—
Piacenza	Piacenza	2	1	3	1
Pisa	Pisa	1	2	3	2
»	Volterra	1	—	2	—
Ravenna	Lugo	1	—	1	—
Reggio Emilia	Reggio Emilia	1	2	1	2
Rovigo	Rovigo	9	—	13	—
Siena	Montepulciano	1	1	1	1
Sondrio	Sondrio	3	1	5	7

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti — rimasti dalle settimane precedenti	Numero dei comuni infetti — nuovi denunziati	Numero delle stalle o pascoli infetti — rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti — nuovi denunziati
	Segue : Afta epizootica.				
Torino	Susa	1	1	1	3
»	Torino	1	1	3	1
Treviso	Treviso	—	6	—	6
Udine	Pordenone	1	—	2	—
»	Udine	14	3	27	6
Venezia	Venezia	11	—	21	3
Verona	Verona	6	3	7	3
Vicenza	Vicenza	11	4	17	6
		183	60	323	104

Malattie infettive dei suini.

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Comuni rimasti	Comuni nuovi	Stalle rimasti	Stalle nuovi
Ascoli Piceno	Ascoli Piceno	—	3	—	3
»	Fermo	1	—	2	—
Bologna	Bologna	2	—	4	—
Caserta	Caserta	1	—	5	—
Catanzaro	Cotrone	1	1	2	1
Chieti	Vasto	1	—	7	2
Cuneo	Cuneo	2	—	2	—
»	Saluzzo	1	—	1	—
Firenze	Firenze	1	2	3	2
Forlì	Cesena	1	—	1	—
»	Forlì	1	—	1	—
Grosseto	Grosseto	3	2	7	5
Macerata	Macerata	—	2	—	2
Mantova	Mantova	7	1	11	3
Massa e Carrara	Massa	1	—	1	—
Novara	Vercelli	2	—	2	—
Parma	Parma	—	1	—	1
Perugia	Rieti	1	—	6	—
»	Spoleto	1	—	6	—
Piacenza	Piacenza	1	1	1	1
Potenza	Matera	1	—	1	—
Ravenna	Ravenna	1	—	1	—
Sassari	Nuoro	2	1	7	3
»	Ozieri	1	—	6	—
Siena	Siena	2	—	3	—
Udine	Udine	1	—	1	—
		36	14	81	23

Morva.

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Comuni rimasti	Comuni nuovi	Stalle rimasti	Stalle nuovi
Belluno	Belluno	—	1	—	1
Firenze	Firenze	1	—	1	—
Pesaro e Urbino	Pesaro	1	—	1	—
Ravenna (*a*)	Ravenna	1	—	1	—
		3	1	3	1

Farcino criptococcico.

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Comuni rimasti	Comuni nuovi	Stalle rimasti	Stalle nuovi
Avellino	Ariano di Puglia	—	1	—	1
Bari delle Puglie	Barletta	1	—	2	—
	Segue: Farcino criptococcico.				
Caserta	Nola	—	1	—	1
Foggia	S. Severo	2	—	2	—
Grosseto	Grosseto	1	—	1	—
Napoli	Castellammare di S.	1	1	3	1
»	Napoli	—	1	—	1
Palermo	Palermo	1	—	1	—
Piacenza	Piacenza	—	1	—	1
Pisa	Pisa	1	—	1	—
Salerno	Salerno	4	—	4	—
Vicenza	Vicenza	—	1	—	1
		11	6	14	6

(*a*) Sospetta.

Rabbia.

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Comuni rimasti	Comuni nuovi	Stalle rimasti	Stalle nuovi
Aquila degli Abr.	Cittaducale	1	—	1	—
Bari delle P. (*a*)	Barletta	2	1	3	1
Chieti	Chieti	—	3	—	4
Firenze	Firenze	—	4	—	4
Genova	Savona	—	1	—	1
Girgenti	Girgenti	3	—	4	—
Lecce	Lecce	—	1	—	2
Palermo	Palermo	1	—	3	—
Ravenna (*a*)	Ravenna	1	—	1	—
Torino	Torino	—	1	—	5
Venezia (*a*)	Venezia	—	1	—	1
		8	12	12	18

Rogna.

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Comuni rimasti	Comuni nuovi	Stalle rimasti	Stalle nuovi
Aquila degli Abr.	Aquila degli Abr.	4	—	31	—
»	Avezzano	1	1	3	1
»	Cittaducale	1	—	47	—
Bari delle Puglie	Altamura	1	—	2	—
Caserta	Piedimonte d'Alife	2	—	5	—
Chieti	Lanciano	1	—	7	—
Firenze	Pistoia	1	—	1	—
Foggia	Bovino	2	—	8	—
»	Foggia	4	—	12	—
»	San Severo	2	—	17	—
Genova	Genova	1	—	1	—
Novara	Domodossola	2	—	2	—
Piacenza	Piacenza	—	1	—	
Potenza	Matera	1	1	1	1
»	Potenza	1	—	1	—
Venezia	Venezia	1	—	1	—
Vicenza	Vicenza	—	1	—	1
		25	4	139	4

Agalassia contagiosa delle capre e delle pecore.

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Comuni rimasti	Comuni nuovi	Stalle rimasti	Stalle nuovi
Avellino	Ariano di Puglia	1	—	2	—
Bari delle Puglie	Barletta	1	—	1	—
Girgenti	Bivona	1	—	1	—
		3	—	4	—

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti		Numero delle stalle o pascoli infetti	
		rimasti dalle settimane precedenti	nuovi denunziati	rimasti dalle settimane precedenti	nuovi denunziati
Barbone dei bufali.					
Salerno	Campagna	1	—	1	1
Colera dei polli.					
Forlì	Rimini	1	—	13	—
Perugia	Perugia	1	—	12	—
Vicenza	Vicenza	—	1	—	1
		2	1	25	1

RIEPILOGO.

MALATTIE	Numero delle provincie	Numero dei comuni	Numero delle località
	con casi di malattie		
Carbonchio ematico	8	14	21
Carbonchio sintomatico	9	12	14
Afta epizootica	39	243	427
Malattie infettive dei suini	21	50	104
Morva	4	4	4
Farcino criptococcico	11	17	20
Rabbia	11	20	30
Rogna	12	29	143
Agalassia contagiosa delle capre e delle pecore	3	3	4
Barbone dei bufali	1	1	2
Colera dei polli	3	3	26

MINISTERI PER L'AGRICOLTURA E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E IL LAVORO

AVVISO.

A norma ed agli effetti dell'art. 1 del testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili approvato col R. decreto 22 novembre 1908, n. 693, si notifica che in supplemento ai fascicoli 7° ed 8° del Bollettino dei Ministeri per l'agricoltura e per l'industria, il commercio e il lavoro (Anno XVI, vol. 1°, serie *A*) sono stati pubblicati i ruoli di anzianità del personale dipendente dalle amministrazioni stesse.

MINISTERO DELLA GUERRA

Disposizioni nel personale dipendente:

UFFICIALI IN CONGEDO.

Ufficiali in posizione di servizio ausiliario.

Con decreto Luogotenenziale del 29 ottobre 1916:

Pozzo cav. Secondo, tenente colonnello fanteria — Cara cav. Francesco, maggiore medico, collocati a riposo per infermità non provenienti da cause di servizio dal 1° dicembre 1916.

Rollini Enrico, maggiore amministrazione, collocato a riposo per infermità non provenienti da cause di servizio, dal 1° dicembre 1916.

Luzi cav. Silvio, tenente colonnello fanteria, collocato a riposo per infermità non provenienti da cause di servizio, dal 1° dicembre 1916.

Tola cav. nobile don Gavino, primo capitano id., collocati a riposo per infermità non provenienti da cause di servizio, dal 1° dicembre 1916.

Con decreto Luogotenenziale del 1° aprile 1917:

De Mola Ernesto, primo capitano fanteria, collocato a riposo per infermità non provenienti da cause di servizio, dal 1° maggio 1917.

MINISTERO DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI

AVVISO.

Il giorno 13 giugno 1917, in Sant'Angelo di Lomellina, provincia di Pavia, è stata attivata al servizio pubblico una ricevitoria telegrafica di 3ª classe con orario limitato di giorno.

MINISTERO DEL TESORO

Disposizioni nel personale dipendente:

Personale dipendente dalla ragioneria generale dello Stato.

Con decreto Luogotenenziale del 4 marzo 1917:

Farachi Augusto, ragioniere di 2ª classe nelle Intendenze di finanza, è collocato in aspettativa, in seguito a sua domanda, per comprovati motivi di salute, a decorrere dal 1° febbraio 1917, con l'annuo assegno di L. 1000.

Con decreto Luogotenenziale del 22 marzo 1917:

Tiburzi Alfredo, ragioniere di 1ª classe nelle Intendenze di finanza, è collocato in aspettativa, per comprovati motivi di salute, in seguito a sua domanda, a decorrere dal 10 marzo 1917, con lo annuo assegno di L. 1750.

Personale dipendente dalla Direzione generale del tesoro.

Con decreto Luogotenenziale del 15 marzo 1917:

Mazzotti Leopoldo, ufficiale di 2ª classe nelle Delegazioni del tesoro, è collocato, d'ufficio, in aspettativa per motivi di salute, a decorrere dal 1° marzo 1917, con l'annuo assegno di L. 1750.

Direzione generale del debito pubblico.

Smarrimenti di ricevuta.

(1ª pubblicazione).

Il signor Ronchi Natale Alfredo fu Carlo, ha denunziato lo smarrimento delle ricevute n. 33 e n. 78, stategli rilasciate dalla Banca d'Italia, succursale di San Remo, in seguito alla presentazione di n. 1 obbligazione del capitale nominale di L. 100 del Prestito nazionale 4,50 0{0, per la prima ricevuta e di n. 5 obbligazioni del complessivo capitale nominale di L. 5000 del Prestito nazionale 5 0{0 per la seconda.

(1ª pubblicazione).

Il signor Demaurizi Lorenzo, ha denunciato lo smarrimento della ricevuta n. 317 ordinale, n. 235 di protocollo e n. 5077 di posizione, statagli rilasciata dalla Intendenza di finanza di Porto Maurizio in data 8 giugno 1912, in seguito alla presentazione di un certificato della rendita complessiva di L. 7, consolidato 3,50 %, con decorrenza dal 1° gennaio 1912.

Roma, 12 giugno 1917.

(1ª pubblicazione).

Il signor Besana Augusto di Giuseppe ha denunziato lo smarrimento della ricevuta n. 1087 ordinale, n. 133 di protocollo e n. 51867 di posizione, statagli rilasciata dalla Intendenza di finanza Milano, in data 1° gennaio 1917, in seguito alla presentazione di un certificato di usufrutto della rendita complessiva di L. 10.927 consolidato 3,50 0{0, con decorrenza dal 1° gennaio 1917.

Roma, 13 giugno 1917.

Ai termini dell'art. 230 del vigente regolamento generale sul debito pubblico e del decreto Luogotenenziale 18 febbraio 1917, n. 313,

si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione dei presenti avvisi, senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati ai signori Ronchi Natale Alfredo fu Carlo e Vidal Luigi fu Francesco, in concorso del notaro Viale Giuseppe e alla signora Battilana Giulia fu Francesco in Besana, i nuovi titoli provenienti dall'eseguite operazioni, senza obbligo di restituzione delle predette ricevute, le quali rimarranno di nessun valore.

Il direttore generale: GARBAZZI.

Direzione generale del tesoro (Divisione portafoglio)

Il prezzo medio del cambio pei certificati di pagamento dei dazi doganali d'importazione è fissato per oggi, 18 giugno 1917, in L. 134,70.

Il prezzo del cambio che applicheranno le dogane nella settimana dal giorno 18 al giorno 24 giugno 1917, per daziati non superiori a L. 100, pagabili in biglietti, è fissato in L. 134,70.

MINISTERO
DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DEL LAVORO
Ispettorato generale del commercio

Cambio medio ufficiale agli effetti dell'art. 39 del Codice di commercio accertato il giorno 16 giugno 1917, da valere per il giorno 18 giugno 1917:

Franchi	123 79	Dollari	7 11 1/2
Lire sterline	33 84	Pesos carta	3 12 1/2
Franchi svizzeri	143 55 1/2	Lire oro	Inquotato

CONCORSI

MINISTERO DELLA MARINA

Direzione generale degli ufficiali e del servizio militare e scientifico

AVVISO.

È prorogato al 15 luglio c. a. il termine col quale dovranno pervenire al Ministero le domande degli aspiranti ai concorsi per la nomina ad ufficiali inferiori macchinisti di complemento e per la nomina a sottotenenti macchinisti di complemento di cui all'avviso pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* n. 108, in data 8 maggio 1917.

Il ministro: CORSI.

PARTE NON UFFICIALE

CRONACA DELLA GUERRA

Settore italiano.

L'Agenzia Stefani comunica:

Comando supremo, *16 giugno 1917* — (Bollettino di guerra n. 753).

Ad oriente del massiccio dell'Adamello (Trentino occidentale) riparti del battaglione alpino Val Baltea e di skiatori, superando grandi difficoltà di terreno e accanita resistenza avversaria, attaccarono la forte posizione di Corno Cavento (3400 metri). La posizione venne espugnata. Caddero in nostra mano i resti del presidio nemico, 2 cannoni da 75, 1 bomba, 4 mitragliatrici e grossi depositi di viveri e munizioni. Su tutta la fronte dell'altopiano di Asiago il nemico mantenne assai vivo il tiro della propria artiglieria. Tentativi di pattuglie verso le nostre posizioni dello Zebio furono respinti.

Sull'Ortigara le nostre posizioni di quota 2101 vennero all'alba di ieri nuovamente attaccate con estrema violenza. Dalle 2,30 in poi il nemico, impegnando nella lotta sempre nuovi riparti, moltiplicò i suoi sforzi. Si infransero tutti contro la incrollabile resistenza dei nostri, che inflissero all'avversario gravissime perdite e lo ributtarono completamente catturandogli 52 prigionieri, di cui 4 ufficiali. In Valle San Pellegrino un tentativo nemico contro le nostre posizioni avanzate sul massiccio di Costabella venne respinto. Sulle pendici meridionali di Monte Rombon occupammo di sorpresa un posto avanzato nemico, mantenendolo poscia ad onta di violenti concentramenti di fuochi eseguiti dall'avversario. Lungo la fronte Giulia l'intensità del fuoco di artiglieria fu specialmente notevole nel settore di Tolmino e sulle alture a nord-est di Gorizia.

Colonne di autocarri nemici furono colpite in pieno sulla rotabile di Chiapovano e ammassamenti di truppe vennero battuti ad oriente di Castagnevizza.

Nostre squadriglie da bombardamento scortate da apparecchi da caccia lanciarono ieri 1800 chilogrammi di proiettili su baraccamenti e accampamenti nemici nella zona di Santa Lucia di Tolmino e nella Valle del torrente Bazza. Rientrarono tutti incolumi alle proprie basi.

Cadorna.

Comando supremo, *17 giugno 1917* — (Bollettino di guerra n. 754).

Nella giornata di ieri il fuoco di artiglieria fu più vivace del consueto sulla fronte carnica dove batterie nemiche di medio calibro tirarono ripetutamente contro le nostre posizioni di Pal Piccolo e di Pal Grande.

In varii tratti della fronte nostri piccoli nuclei in ricognizione inflissero perdite all'avversario e riportarono nelle nostre linee qualche prigioniero.

Stamane velivoli nemici lanciarono bombe su Gorizia e su qualche altro centro abitato della pianura del Basso Isonzo. Nè danni, nè vittime.

Cadorna.

Settori esteri.

Venerdì scorso si è riunito a Pietrogrado il Congresso generale dei Consigli dei delegati operai e militari di tutta la Russia. I giornali socialisti attribuiscono ad esso la più grande importanza, perchè le sue deliberazioni potranno decidere dell'avvenire della rivoluzione russa.

La Duma ha votato ieri, in seduta privata, una mozione dichiarando che la pace separata con la Germania e l'inattività prolungata sul fronte sarebbe un ignobile tradimento verso gli alleati, tale che le future generazioni non lo perdonerebbero mai alla Russia attuale. La Duma ritiene inoltre che la salvezza della Russia ed il mantenimento della libertà conquistata risiedono in una offensiva immediata.

Secondo un telegramma da Pietrogrado, nella regione di Jezupol, sul fronte sud-ovest, son stati arrestati dei parlamentari austriaci. L'esame dei documenti scoperti su di essi ha stabilito che sono membri dell'ufficio di spionaggio dello Stato.

Il *Nieuwe Rotherdamsch Courant* riferisce la voce raccolta a Winterswyk, presso la frontiera tedesco-olandese, che giorni or sono ad Essen e in altre città tedesche avvennero gravi rivolte.

Dal golfo di Riga ai Carpazi boscosi, nonostante i soliti duelli d artiglieria e gli scontri di pattuglie, la situazione strategica dei belligeranti permane invariata. In Piccardia gli eserciti inglesi, continuando felicemente le operazioni nella regione tra Ypres e Messines, hanno fatto nuovi importanti progressi. I tedeschi si vedono giornalmente costretti a cedere davanti alla superiorità nemica, che intacca sempre più sensibilmente la linea d'Hindenburg a nord di Bullecourt, ove ha già espugnato due chilometri di trincee. In Champagne i francesi, pur non avendo realizzato ulteriori vantaggi territoriali, resistono fortemente agli accaniti, reite-

rati assalti tedeschi per la riconquista di posizioni importanti. Dalla Macedonia, dalla Rumenia, dal settore caucasico, dalla Mesopotamia e dalla Palestina non sono segnalati combattimenti, ma solamente cannoneggiamenti e fuoco di fucileria.

Mandano da Atene che l'alto commissario Jonnart ha pubblicato un proclama al popolo ellenico spiegando la sua missione ed invitando alla pace e al lavoro.

Telegrafano da Porto Said che le truppe britanniche, già sbarcate a Porto Salif, si sono ritirate dopo avere catturato il macchinario delle saline, scopo della loro azione in quel porto.

Due dirigibili tedeschi hanno fatto ier l'altro una incursione sulla costa orientale e sud-orientale inglese. Violentemente bombardati dai cannoni speciali, uno di essi è riuscito a fuggire, mentre l'altro, attaccato da un pilota del *Royal Flyng Corps*, è caduto in flamme. Disgraziatamente si hanno a deplorare 2 morti e 16 feriti fra la popolazione della contea di Kent.

Un comunicato dell'addetto navale del Giappone a Londra informa sulla partecipazione della flottiglia dei cacciatorpediniere giapponesi nella guerra dei sottomarini tedeschi ed austro ungarici. In uno scontro avvenuto l'11 corrente nel Mediterraneo, il cacciatorpediniere *Sakaki* attaccò un sottomarino nemico, con risultato sconosciuto, ma venne silurato ed avariato, perdendo 55 uomini. Nondimeno esso potè giungere senza difficoltà in un porto.

Maggiori notizie sulla guerra sono date dall'*Agenzia Stefani* con i seguenti telegrammi:

PIETROGRADO, 17. — Un comunicato del grande stato maggiore, in data d'oggi, dice: Nella regione di Lyssetz, a sud-ovest di Stanislau, nostri esploratori, tagliato il reticolato di filo di ferro dentato nemico, sono penetrati alle spalle di un loro piccolo posto, disperdendone i difensori. — Fronti romeno e del Caucaso. Fuoco di fucileria.

Nostri aviatori hanno gettato bombe su parecchi punti importanti delle retrovie nemiche.

PARIGI, 17. — Il comunicato ufficiale delle ore 15 dice: Nella regione a nord-est di Cerny i tedeschi sferrarono violento fuoco sulla posizione di La Borelle raccogliendo in pari tempo reparti d'assalto nelle trincee. L'artiglieria francese fece abortire questi preparativi d'attacco e ricondusse la calma. Più ad est la lotta d'artiglieria assunse durante la notte estrema intensità nel settore di Hurtebise.

Ricognizioni tedesche furono disperse dal nostro fuoco ad est di Reims e a nord di Embermenil. In Woëvre e nei Vosgi all'Hilsenfirst i francesi effettuarono un riuscito colpo di mano e ricondussero prigionieri, dopo aver distrutto numerosi ricoveri.

PARIGI, 17. — Il comunicato ufficiale delle ore 23 dice: In seguito a bombardamento diretto la scorsa notte contro il settore di Hurtobise i tedeschi hanno attaccato a nord del Monumento un saliente delle nostre posizioni nel quale sono riusciti a penetrare. Il nemico, ricacciato dopo vivo combattimento, ha potuto mantenersi soltanto in un piccolo elemento della nostra linea avanzata.

La lotta dell'artiglieria è continuata durante tutta la giornata in questa regione, nonchè verso Cerny e a nord di Brave en Laonnois.

I tedeschi hanno bombardato Reims con violenza in tutti questi ultimi giorni. Oggi sono stati tirati contro la città 1200 proiettili, i quali hanno fatto parecchie vittime nella popolazione civile.

LONDRA, 17. — Un comunicato del maresciallo Haig dice: Durante il mese corrente le truppe portoghesi respinsero parecchie incursioni nemiche.

Stanotte effettuammo un raid a nord di Gouzecourt prendendo qualche prigioniero. A sud del Canale Ypres-Commines un distaccamento nemico, che tentava una incursione, colpito dal fuoco di sbarramento della nostra artiglieria, non potè giungere nelle nostre trincee.

LONDRA, 17. — Un comunicato del maresciallo Haig in data di stasera dice: L'artiglieria nemica è stata attiva oggi a sud di Croisilles, a sud-ovest di Lens, e in un certo numero di punti fra Armentières ed Ypres. Vi è stata ieri una grande attività aerea. Sette aeroplani tedeschi sono stati atterrati e due di essi nelle nostre linee; tre altre macchine nemiche sono state costrette ad atterrare sbandate. Due nostri velivoli mancano.

PARIGI, 17. — Un comunicato ufficiale sulle operazioni dell'esercito d'Oriente, in data 16 corr., dice: Su tutto il fronte media attività di artiglieria.

L'aviazione britannica ha causato gravi danni agli accampamenti nemici di Saint Vrac, 16 chilometri a nord di Petric.

L'avanzata in Tessaglia continua senza incidenti. La cavalleria francese è giunta a Farsala e a Domokos, 60 chilometri a sud di Larissa, e contingenti britannici hanno occupato Demerli.

LA NOSTRA GUERRA

L'*Agenzia Stefani* comunica:

ROMA, 16. — Con arditissime scalate, con impetuosi combattimenti, alpini e skiatori, operando tra le maestose rupi e i vasti ghiacciai dell'Ortler e dell'Adamello, hanno assicurato nuove posizioni alla nostra difesa e alla nostra offesa Quando l'estate s'inizia nell'alta montagna, quando la vita ridiventa possibile pur a prezzo di fatiche, di disagi, di pericoli non lievi, nuclei di truppe scelte dall'una e dall'altra parte s'arrampicano ad occupare i picchi dominanti e i pochi punti di meno difficile accesso, donde pattuglie ardite potrebbero tentare qualche irruzione. Appunto allo scopo di assicurarci uno degli accessi alla valle di Zebrù, piccoli elementi nostri hanno scalato e occupato il crestone roccioso delle Pale Rosse, tra la vedretta della Miniera e quella di Cedec, a più che 3400 metri di altitudine, e la vetta di quota 3800 a nord-ovest della Koenigs Spitze.

Non meno ardua come impresa alpinistica, assai più importante dal punto di vista tattico, è l'espugnazione del Corno di Cavento, tra la vedretta della Lobbia e la vedretta di Lares, nel massiccio dell'Adamello. Conquistata dagli alpini nell'aprile maggio 1916, tra il Crozzon di Fargoripa e il Passo di Cavento, l'erta cresta di roccie che si eleva a più che 3300 metri tra le due vedrette minate, espugnata anche la posizione avanzata del Crozzon dei Diavolo, il Corno di Cavento era rimasto nelle mani del nemico. Dal Corno di Cavento (metri 3400) gli austriaci vedevano e dominavano in gran parte le nostre nuove posizioni e le linee di comunicazione attraverso la vedretta della Lobbia. Del dominio si valsero essi per fare di questo nido d'aquila non solo un osservatorio eccellente, ma uno dei caposaldi della loro linea difensiva, che si stende, a foggia di semicerchio aperto a ovest, appunto dal Corno di Cavento, per i monti Covel e Cercon e per la cima di Tamalè, fino al monticello di Tonale, sbarrando la valle di Genova e i valloni confluenti che ne incidono la testata. Al Corno di Cavento facevano pur capo le difese austriache del versante orientale di Val di Fumo.

Ciò spiega perchè gli austriaci avessero concentrato sul Corno di Cavento mezzi di offesa rilevanti: pezzi da 75, una bombarda e 4 mitragliatrici. Una catena di 20 ridottini scavati nel ghiaccio e riuniti da corridoi, pure forati nel ghiaccio, fiancheggiava ad oriente la posizione del Corno di Cavento, sbarrando la posizione di Lares.

Nella mattinata di ieri, dopo un'accurata preparazione logistica ed un'efficace azione di artiglieria, mentre alcuni reparti di skiatori usciti dalle nostre posizioni tra il Passo di Cavento e il Crozzon del Diavolo, assalivano frontalmente la linea di ridottini, due piccole colonne del battaglione alpino Val Baltea, l'una operando per la cresta a sud di Passo Cavento, l'altra dalla parete fra Corno di Cavento e Ponte Folletto, raggiungevano la Cima del Corno, scacciandone il presidio austriaco, che nella precipitosissima fuga abbandonava tutte le sue armi e rilevanti depositi di viveri e munizioni, e lasciava nelle nostre mani una dozzina di kaiserjaeger prigionieri. Per vincere erano occorse tre ore di faticosissima ascensione e di lotta.

Il nemico, che si è affrettato a negare, con la consueta malafede, ogni successo alla nostra azione del 10 giugno, sull'altopiano di Asiago, moltiplica gli sforzi per riconquistare la quota 2101 dell'Ortigara, che gli è stata tolta in quella giornata. Dalle 1,40 alle 11

di ieri esso si è accanito infinite volte, assalto su assalto, contro le nostre nuove posizioni. La furia dei bombardamenti, eseguiti incrociando i fuochi dal Corno di Campo Bianco e dalle batterie di Val Sugana, non è stata minore degli attacchi. Con magnifica fermezza i nostri alpini e i nostri fanti hanno resistito; hanno anche contrattaccato prendendo una cinquantina di prigionieri. Gravissime perdite ha subito il nemico e a colmarle fa accorrere rinforzi.

Dei due velivoli nemici abbattuti in combattimento il 14 sulla fronte tridentina, l'uno fu colpito dal sergente Nardini, che è alla sua seconda vittoria, l'altro dal caporale Nicelli.

R. ACCADEMIA DELLE SCIENZE DI TORINO

Classe di scienze morali storiche e filologiche. — Adunanza del 6 maggio, presidente senatore Camerano. — Approvato il verbale della precedente adunanza.

Sono presentati omaggi di nuove pubblicazioni. La classe ringrazia i donatori. Si ammette alla pubblicazione negli atti una Nota manoscritta del prof. Roberto Ceni intitolata: « Il problema bancario a Venezia nel secolo XIV ».

In altra adunanza della stessa classe, tenuta il 20 maggio, dopo l'annunzio delle pubblicazioni presentatele in omaggio, la classe in adunanza privata procedeva alla votazione per l'elezione di tre soci nazionali residenti. Furono eletti, salvo l'approvazione Sovrana, i professori Vittorio Cian, Giovanni Pacchioni e Luigi Valmaggi.

Classe di scienze fisiche matematiche e naturali. — Adunanza del 13 maggio, presidente senatore Camerano. — Approvato il verbale.

Sono presentate per la stampa negli atti le Note seguenti: « Su una reazione sensibilissima dei nitrili » del dott. S. Dezani; Equivalenti omografiche delle Formule di Frenet » « Linee e superficie parallele » del prof. C. Burali-Forti; « Una teoria semplice dei logaritmi », della d.ª Rosetta Frisone.

Nell'adunanza tenuta dalla classe il 27 maggio, dopo la comunicazione degli omaggi, furono presentate per la stampa negli atti le seguenti Note: « Una reazione generale dei Chetoni », del socio Guareschi; « Sulla trave continua inflessa e sollecitata assialmente », dell'ing. Albenga; « Della partizione dei numeri ambi, terne, quaterne e cinquine di data somma », del dott. Tanturri; « Formole razionali per il calcolo della derivazione dei proietti », dell'ingegnere Burzio; « Contributo allo studio dell'equilibramento delle masse rotanti », del sig. Capetti. Raccoltasi quindi in adunanza privata la classe procedeva alla elezione di un membro della Commissione per il premio Vallauri (Scienze fisiche, quadriennio 1915-1918) in sostituzione del compianto socio prof. L. Balbiano. Riesciva eletto il socio prof. senatore Enrico D'Ovidio.

CRONACA ITALIANA

S. A. R. il Principe ereditario assistette l'altro ieri, nell'aula magna della R. Università di Roma, alla cerimonia del conferimento delle lauree « ad honorem » decretate alla memoria degli studenti caduti per la patria. Erano presenti le LL. EE. i ministri Orlando, Ruffini, Scialoja e Fera, alcuni sottosegretari di Stato, le rappresentanze del Senato, della Camera dei deputati e dell'esercito, le autorità cittadine, il corpo accademico, le famiglie dei caduti e gran numero di professori e studenti.

Pronunziarono elevati discorsi rievocando i forti giovani morti per la patria, il rettore prof. Tonelli, l'on. prof. Salandra e il prof. Semeraro.

La cerimonia riuscitissima, commovente, si chiuse fra acclamazioni al giovane Principe, che rivolse nobili parole di conforto alle famiglie dei caduti.

Smentita. — Il Ministero delle finanze comunica: « In alcuni ambienti finanziari e politici è stata in questi giorni diffusa, e si fa tuttora circolare, la notizia che un Sindacato anglo-americano abbia proposto allo Stato italiano di rilevare ed esercire il monopolio dei tabacchi dietro il corrispettivo di un miliardo. Per quanto il genere della notizia sia tale da non lasciare dubbio che il pubblico possa prestarvi fede, sarà bene avvertire che essa è semplicemente e completamente fantastica ».

Per le Provincie danneggiate dalle inondazioni. — Il Ministero delle finanze ha disposto che gli intendenti di finanza delle provincie del medio e del basso Po, danneggiate dalle recenti inondazioni, possano, su domanda degli interessati, consentire la sospensione del pagamento della imposta erariale sui terreni, di imminente scadenza.

Commiato. — L'on. vice-ammiraglio Corsi, nel lasciare la carica di ministro della marina, indirizzò a tutte le autorità dipendenti di terra e di mare, il seguente saluto:

« Nel lasciare la carica di ministro della marina rivolgo a tutti i componenti la nostra grande famiglia un ringraziamento cordiale per la valida cooperazione prestatami tra le asprezze del cammino percorso e l'augurio fervido che dall'opera concorde passata, presente e futura, sorga per la nostra marina e per il paese tutto l'avvenire luminoso pel quale diamo ogni nostra energia. Ai nostri morti mi inchino con commozione e reverenza, ai vivi grido: Sempre avanti per la vittoria! — *Corsi* ».

L'importazione del fosfato. — Presso il Ministero di agricoltura si sono riuniti i rappresentanti dei principali gruppi di produttori di perfosfati per uno scambio di idee allo scopo di intensificare le importazioni di fosfato dalla Tunisia ed Algeria. S. E. il ministro Raineri, nel comunicare che le importazioni di fosfato, che il Servizio approvvigionamenti ha cominciato fin dallo scorso marzo, ammontano a cifre notevoli, ha dato assicurazioni che ogni possibile sforzo non sarà trascurato per assicurare la sufficienza di questa materia prima. Il ministro ha esposto i vari provvedimenti adottati, ed ha espresso ferma fiducia che questi provvedimenti raggiungeranno lo scopo desiderato. Sono stati presi, in seguito, particolari accordi sullo svolgimento di questo importante approvvigionamento.

Il prestito della libertà. — L'Ambasciata degli Stati Uniti comunica:

Il segretario di Stato per il tesoro Mc Adoo annuncia che il prestito della libertà di due miliardi di dollari è stato sottoscritto per un importo super ore alla cifra prevista per l'emissione. I dati esatti saranno pubblicati ulteriormente. Mc Adoo ha detto: « Il successo di questo prestito è un vero trionfo per la democrazia. Esso è una indubbia manifestazione della risolutezza dell'America nel condurre questa guerra per la protezione dei diritti americani ed il ristabilimento della pace e della libertà nel mondo ad una rapida vittoriosa conclusione ». Si nota il fatto che il primo prestito di guerra tedesco fu soltanto di un miliardo centoquindici milioni, ed il primo prestito di guerra austriaco di seicentosettantacinque milioni soltanto. Il prestito della libertà non comprende ottocentosessantotto milioni di dollari di buoni del tesoro a breve scadenza, che sono stati emessi dall'apertura del prestito.

Necrologio. — È morto a Perugia il conte Zeffirino Faina a 91 anno. Insigne patriota, dopo la liberazione dell'Umbria tenne, a Perugia, alti uffici amministrativi, dedicando specialmente la sua intelligente operosità allo sviluppo agricolo della feconda regione umbra. Rappresentò alla Camera dei deputati il 2° collegio di Perugia dalla XI alla XIV legislatura. Nominato senatore il 7 giugno 1886, portò all'alto consesso l'autorevole concorso della sua dottrina e della sua esperienza, particolarmente nella discussione dei problemi dell'agricoltura.

TELEGRAMMI "STEFANI,,

ATENE, 16. — Lo yacht Reale *Sphactitia* che trasporterà l'ex-Re Costantino, farà scalo a Corfù dove Costantino farà probabilmente un breve soggiorno. Frattanto Costantino attende per imbarcarsi sullo *Sphactitia* la risposta della Germania a cui è stato chiesto lo itenerario che dovrà seguire per evitare il siluramento.

Il generale comandante il primo corpo d'esercito ha fatto chiudere provvisoriamente il circolo militare dove gli ufficiali realisti si riunivano per discutere la situazione. Le autorità del Pireo hanno affisso un manifesto che intima a tutti i possessori d'armi di consegnarle prima di domani sotto pena di severe punizioni, in conformità della legge francese.

Un altro manifesto dice che ogni persona sorpresa in atto di toccare fili telefonici e telegrafici sarà fucilata. I presidenti delle leghe dei riservisti del Pireo e di altre località arrestati oggi, sono stati rilasciati dopo un severo ammonimento. Un ammonimento simile è stato dato ai giornalisti e a talune personalità. Nuove truppe sono sbarcate oggi al Pireo. Tutto indica il prossimo miglioramento della situazione alimentare. Un vapore ha scaricato 4600 tonnellate di grano al Pireo. Un altro carico di grano è atteso per domani. Il cabotaggio ricomincia. La circolazione dei treni nel Peloponneso riprenderà domani.

PIETROGRADO, 17. — Il Consiglio dei ministri ha ricevuto in seduta plenaria la Missione nord-americana.

Direttore: DARIO PERUZY. Tipografia delle Mantellate. TUMINO RAFFAELE, *gerente responsabile.*